

ATTI PARLAMENTARI  
XIII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CXII  
n. 1

## RELAZIONE SULLO STATO DEI SERVIZI IDRICI IN ITALIA

(Anno 1996)

*(Articolo 22, comma 3, lettera g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36)*

**Predisposta dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 5 dicembre 1996**

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

|                                                                     |             |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 1. <i>Premessa</i> .....                                            | <i>Pag.</i> | 5  |
| 2. <i>Lo stato dei servizi idrici</i> .....                         | »           | 7  |
| 2.1 <i>Acquedotti</i> .....                                         | »           | 7  |
| 2.2 <i>Fognature</i> .....                                          | »           | 14 |
| 2.3 <i>Depurazione</i> .....                                        | »           | 16 |
| 2.4 <i>L'indagine del Comitato</i> .....                            | »           | 22 |
| 3. <i>Lo stato di attuazione della legge n. 36 del 1994</i> .....   | »           | 23 |
| 3.1 <i>Le competenze delle istituzioni centrali</i> .....           | »           | 23 |
| 3.2 <i>Le competenze regionali</i> .....                            | »           | 26 |
| 3.3 <i>Le competenze degli enti locali</i> .....                    | »           | 40 |
| 4. <i>Il Metodo tariffario</i> .....                                | »           | 40 |
| 4.1 <i>Le tariffe dei servizi idrici</i> .....                      | »           | 41 |
| 4.2 <i>Ricerca del metodo normalizzato</i> .....                    | »           | 43 |
| 4.3 <i>Obiettivi del metodo normalizzato</i> .....                  | »           | 45 |
| 4.4 <i>Formulazione dei costi operativi di riferimento</i> .....    | »           | 50 |
| 5. <i>L'attività del Comitato di vigilanza</i> .....                | »           | 54 |
| 5.1 <i>I compiti svolti</i> .....                                   | »           | 54 |
| 5.2 <i>L'azione futura</i> .....                                    | »           | 56 |
| 6. <i>Considerazioni conclusive e prospettive legislative</i> ..... | »           | 58 |
| 6.1 <i>Àncora dei fondamenti della riforma</i> .....                | »           | 58 |
| 6.2 <i>I collegamenti con la difesa del suolo</i> .....             | »           | 60 |
| 6.3 <i>La disciplina regolamentare</i> .....                        | »           | 61 |
| 6.4 <i>Il grande trasporto d'acqua</i> .....                        | »           | 61 |
| 6.5 <i>Gli oneri di urbanizzazione</i> .....                        | »           | 63 |
| 6.6 <i>I poteri sostitutivi</i> .....                               | »           | 63 |
| 6.7 <i>I vari usi delle acque</i> .....                             | »           | 64 |
| 6.8 <i>Le norme di chiusura</i> .....                               | »           | 64 |
| 6.9 <i>Le acque reflue urbane</i> .....                             | »           | 65 |
| 7. <i>Allegati</i> .....                                            | »           | 69 |

PAGINA BIANCA

## **Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici**

(ai sensi dell'art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

### **1. - Premessa**

Questo Comitato, in forza dell'art. 22, comma 3, lettera g, della legge 5.1.1994 n.36, è tenuto a predisporre ogni anno una relazione sullo stato dei servizi idrici e di presentarla al Parlamento.

Dopo il suo insediamento, avvenuto il 21.12.1994, il Comitato ha fatto pervenire ai Presidenti delle Camere due comunicazioni (all. 1 e 2) con numerosi allegati, datate rispettivamente aprile e dicembre 1995, con le quali venivano fornite le prime sommarie informazioni sulla materia, sui problemi organizzativi, sullo stato degli adempimenti per l'attuazione della legge n. 36 citata e sui problemi di prospettiva.

Nonostante il gran numero di problemi irrisolti, si è ora in grado di presentare un quadro notevolmente arricchito, ancorché non completo, della situazione, basato sull'elaborazione di indagini statistiche e dati, acquisiti anche in via diretta presso i Comuni.

La prima parte (paragrafo 2) della presente relazione sarà quindi dedicata a delineare la condizione dei servizi idrici in Italia che non può non definirsi deplorabile, tenuto anche conto della distanza che ne separa i livelli di efficienza da quelli degli altri servizi (gas, energia elettrica, telecomunicazioni).

Il divario tra nord e sud è pesante. Il confronto con gli altri Paesi europei ci relega agli ultimi posti. Non esiste un'industria dell'acqua poiché il 50% della popolazione è "servita" con gestioni dirette dei comuni, il 5% da imprese, il 45% da aziende municipalizzate o consortili che - pur con un buon livello di servizio - per loro natura sono "legate" a territori definiti.

L'industrializzazione del settore è l'obiettivo fondamentale della legge n. 36 che

mira a capovolgere le cause dell'attuale situazione (frammentazione territoriale e del ciclo, gestione diretta da parte dei comuni), ponendo a base della nuova organizzazione ambiti territoriali sufficientemente vasti, una gestione imprenditoriale che riguardi unitariamente acquedotto, fognatura e depurazione, una tariffa che remunerer la gestione ed il capitale investito.

La complessità del tema coinvolge necessariamente l'intero sistema istituzionale italiano, dal Governo ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, alle Regioni, alle Province ed agli oltre 8.000 Comuni italiani che devono associarsi negli ambiti per gestire - a quel livello - le loro funzioni.

A questa complessità istituzionale si aggiunge la innumerevole varietà di situazioni dovute sia a condizioni idrogeologiche che a livello di servizio. In numerose città del Centro-Nord la situazione regge il confronto europeo; diversa è la condizione dei centri minori. In molti centri del meridione il servizio non viene svolto quotidianamente.

Anche in questo settore esistono due Italie.

La seconda parte (paragrafi 3 e 4) avrà ad oggetto lo stato degli adempimenti a livello centrale e a livello regionale e ci si potrà rendere conto che, pur con un quadro nel complesso deficitario, la situazione generale assume connotazioni non del tutto negative.

La terza parte (paragrafo 5) riguarderà specificamente l'attività svolta dal Comitato di vigilanza e quella in corso: la prima è essenzialmente costituita dalla formulazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato e dall'azione di confronto costante con le Regioni, la seconda dal mettere a punto i piani, i programmi e i sistemi di controllo quali indispensabili strumenti integrativi e complementari del metodo tariffario. Non saranno, peraltro trascurati i temi organizzativi poiché nulla è stato finora fatto per dotare il Comitato delle strutture previste dalla legge n.36, temi già delineati nelle precedenti comunicazioni.

La quarta parte (paragrafo 6) conterrà alcune proposte di integrazione procedurale alla legge n. 36, il cui impianto ed il cui ruolo essenziale per la realizzazione del mercato dell'acqua in Italia deve invece essere per intero confermato.

Le attività del Comitato sono ordinate dalla legge alla tutela dell'interesse degli utenti. L'attenzione a questo obiettivo ha costituito preoccupazione costante del

Comitato in ogni singola fase della sua attività ed è destinata ad assumere crescente importanza con l'aumento dell'attività di vigilanza sulle gestioni idriche previsto nel futuro.

## **2. - Lo stato dei servizi idrici**

### **2.1 Acquedotto**

La gestione dei servizi idrici in Italia è estremamente polverizzata. L'indagine più approfondita finora condotta sulla situazione gestionale dell'acqua ai fini civili è quella dell'Istat, che rimonta al 1987.

Complessivamente furono censite 5.500 gestioni del servizio di approvvigionamento idrico potabile, 7.000 per il collettamento fognario e oltre 11.000 per la depurazione.

La presenza di circa 23.500 gestioni per una popolazione servita di poco oltre 51 milioni appare abnorme.

Se poi si esamina il quadro generale degli operatori del settore, attesa anche la pluralità di categorie di operatori del settore (aziende municipalizzate o speciali, aziende consortili, enti pubblici statali e regionali, comuni, società private) il giudizio è ancora meno confortante.

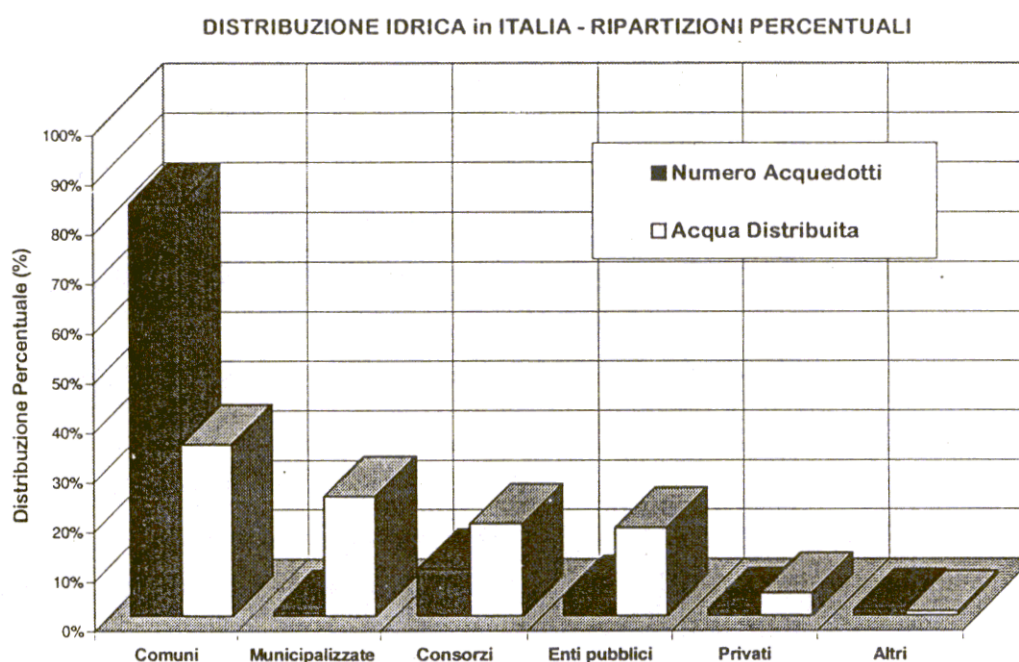
La distribuzione dei gestori ed il loro peso sul mercato dell'acqua sono rappresentati dal grafico appresso riportato, dal quale si desume che non c'è rapporto tra numero di acquedotti gestiti e volume di acqua fornita.

Infatti se i comuni gestiscono circa l'83% degli acquedotti funzionanti in Italia, distribuiscono però soltanto il 34,5% dell'acqua.

Le aziende municipalizzate hanno l'1% degli acquedotti, ma operano su volumi pari al 24% del totale e tale fatto sta a dimostrare che i comuni serviti sono molto popolosi e concentrati.

I consorzi e gli enti pubblici conducono rispettivamente il 9,4% ed il 4% degli schemi idrici, ma forniscono acqua per il 18,5% ed il 17,7%, mentre i privati coprono una porzione modesta del mercato (1,4% di acquedotti, 4,5% di acqua).

Da una indagine condotta da questo Comitato presso FEDERGASACQUA, ANFIDA, ANIDA e IRSI risulta che al 31 dicembre 1995 la presenza di privati nella gestione dei servizi idrici era limitata a 63 soggetti, mentre le aziende municipalizzate o consortili operanti nel settore erano di 131 unità.



L'analisi della ripartizione territoriale dei gestori mostra che nel Mezzogiorno si concentrano gli enti pubblici, che operano su circa il 34% dei comuni.

Molto diffusa territorialmente è la gestione in economia dei servizi idrici da parte dei Comuni, mentre le aziende municipalizzate sono localizzate essenzialmente nel Centro-Nord del paese.

L'estrema polverizzazione degli operatori in Italia è dimostrata anche dall'esiguità di acqua mediamente distribuita da ciascun gestore, come dimostra la tabella n. 1:

Tabella 1 - Acqua distribuita dagli enti gestori di acquedotti

| Tipologia media degli enti | Volume medio di acqua distribuita in metri cubi |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Comuni                     | 605.000                                         |
| Municipalizzate            | 24.761.000                                      |
| Consorzi                   | 2.155.000                                       |
| Enti pubblici              | 35.448.000                                      |
| Privati                    | 2.585.000                                       |
| Altri                      | 524.000                                         |
| <b>Media generale</b>      | <b>1.440.000</b>                                |

Fonte: Istat 1991

Il volume medio distribuito supera di poco 1,4 milioni di metri cubi e la popolazione media servita è di appena 9.328 abitanti.

L'indagine Istat del 1987 ha anche accertato che molti comuni mancano di acquedotti, essendo approvvigionati con sistemi che si rivelano assolutamente inadeguati (cisteme, fontane pubbliche, etc.), mentre è anche presente la gestione mista, nel senso che si hanno operatori differenti tra reti esterne e reti interne.

La situazione è rappresentata dalla tabella n. 2:

Tabella 2 - Comuni con e senza acquedotto e tipo di gestione - 1987

| Italia               | Enti gestori |              | Comuni       |                         | Totale dei Comuni |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|
|                      | Comuni       | Altri enti   | Comuni       | Comuni senza acquedotto |                   |
|                      |              | Altri enti   | Altri enti   |                         |                   |
| Nord-Occidentale     | 1.621        | 946          | 383          | 114                     | 3.064             |
| Nord-Orientale       | 586          | 576          | 265          | 54                      | 1.481             |
| Centrale             | 420          | 320          | 258          | 2                       | 1.000             |
| Meridionale          | 169          | 1.151        | 466          | 1                       | 1.787             |
| Insulare             | 213          | 407          | 136          | 4                       | 760               |
| <b>Totale Italia</b> | <b>3.009</b> | <b>3.400</b> | <b>1.508</b> | <b>175</b>              | <b>8.092</b>      |
| % su totale          | 37,2         | 42,0         | 18,6         | 2,2                     | 100               |

Una forte spinta alla concentrazione delle gestioni si è avuta nel Mezzogiorno, al fine di superare la fragilità delle strutture locali e la scarsa capacità di dare soluzione al problema della mancanza d'acqua.

Sono sorti i grandi enti pubblici: l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese che opera in Puglia e Basilicata, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), che fornisce l'acqua a circa 300 comuni della Sicilia, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), che serve buona parte dei comuni della Sardegna.

Dall'indagine Istat emerge anche una situazione preoccupante circa il grado di soddisfacimento delle esigenze potabili delle popolazioni in alcuni periodi dell'anno, come mostra la tabella n. 3:

Tabella 3 - Grado di sufficienza di acqua potabile

|                         | Con acqua sufficiente |                   | Con acqua non sufficiente |                  |                  |                   | Totale        |                   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                         |                       |                   | In un solo trimestre      |                  | In più trimestri |                   |               |                   |
|                         | Numero Centri         | Popolazione       | Numero Centri             | Popolazione      | Numero Centri    | Popolazione       | Numero Centri | Popolazione       |
| <b>Con acquedotto</b>   |                       |                   |                           |                  |                  |                   |               |                   |
| Italia Nord-Occid.      | 11.965                | 13.028.433        | 1.918                     | 937.136          | 904              | 339.723           | 14.817        | 14.305.292        |
| Italia Nord-Orient.     | 11.131                | 8.073.549         | 1.311                     | 420.708          | 1.021            | 287.386           | 13.463        | 8.781.643         |
| Italia Centrale         | 5.667                 | 6.968.037         | 2.555                     | 1.890.888        | 1.283            | 710.228           | 9.505         | 9.569.153         |
| Italia Meridionale      | 2.149                 | 2.769.349         | 2.377                     | 3.160.332        | 3.271            | 6.555.359         | 7.797         | 12.485.040        |
| Italia Insulare         | 603                   | 2.841.201         | 460                       | 739.432          | 960              | 2.701.404         | 2.032         | 6.282.037         |
| <b>Totale Italia</b>    | <b>31.515</b>         | <b>33.680.569</b> | <b>8.621</b>              | <b>7.148.496</b> | <b>7.439</b>     | <b>10.594.100</b> | <b>47.614</b> | <b>51.423.165</b> |
| <b>Senza Acquedotto</b> |                       |                   |                           |                  |                  |                   |               |                   |
| Italia Nord-Occid.      | 2.619                 | 333.030           | 141                       | 40.608           | 220              | 22.177            | 2.980         | 395.815           |
| Italia Nord-Orient.     | 1.499                 | 321.039           | 126                       | 14.974           | 276              | 23.022            | 1.901         | 359.035           |
| Italia Centrale         | 668                   | 106.239           | 240                       | 30.714           | 315              | 63.338            | 1.223         | 200.291           |
| Italia Meridionale      | 129                   | 26.013            | 125                       | 28.789           | 766              | 129.078           | 1.020         | 183.880           |
| Italia Insulare         | 72                    | 9.570             | 41                        | 9.425            | 354              | 58.266            | 467           | 77.261            |
| <b>Totale Italia</b>    | <b>4.987</b>          | <b>795.891</b>    | <b>673</b>                | <b>124.510</b>   | <b>1.931</b>     | <b>295.881</b>    | <b>7.591</b>  | <b>1.216.282</b>  |

Fonte: Istat 1991

La deficienza di approvvigionamento idrico della popolazione è messa in luce dalla successiva tabella n. 4, sempre desunta dall'indagine Istat 1987:

Tabella 4 - Livello di approvvigionamento idrico della popolazione

| Regione               | Popolazione totale | Popolazione soddisfatta | (%)       |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Piemonte              | 4.186.000          | 3.739.000               | 89        |
| Valle d'Aosta         | 108.000            | 90.000                  | 83        |
| Lombardia             | 8.666.000          | 8.073.000               | 93        |
| Trentino Alto Adige   | 781.000            | 668.000                 | 86        |
| Veneto                | 3.809.000          | 3.342.000               | 90        |
| Friuli Venezia Giulia | 1.183.000          | 1.097.000               | 93        |
| Liguria               | 1.740.000          | 1.459.000               | 84        |
| Emilia Romagna        | 3.467.000          | 3.287.000               | 95        |
| Toscana               | 3.249.000          | 2.266.000               | 70        |
| Umbria                | 651.000            | 423.000                 | 64        |
| Marche                | 1.153.000          | 835.000                 | 72        |
| Lazio                 | 4.706.000          | 3.556.000               | 75        |
| Abruzzo               | 1.058.000          | 306.000                 | 29        |
| Molise                | 290.000            | 33.000                  | 11        |
| Campania              | 5.125.000          | 899.000                 | 18        |
| Puglia                | 3.765.000          | 1.143.000               | 30        |
| Basilicata            | 543.000            | 193.000                 | 36        |
| Calabria              | 1.889.000          | 216.000                 | 11        |
| Sicilia               | 4.808.000          | 2.135.000               | 44        |
| Sardegna              | 1.551.000          | 715.000                 | 46        |
| <b>Italia</b>         | <b>52.638.000</b>  | <b>34.474.000</b>       | <b>65</b> |

Il censimento dell'Istat del 1987 ha anche evidenziato le disastrose condizioni delle reti acquedottistiche. Le perdite rilevate sono indice di obsolescenza e scarsa manutenzione.

La tabella n. 5 fotografa con efficacia la situazione:

**Tabella 5 - Acqua addotta, immessa in rete, erogata e dispersioni per regione - Anno 1987**

| Regione       | Acqua (x 1000 mc.) |                  |                  | Dispersioni                  |             |                              |              |                      |              |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|               | Addotta            | Immessa in rete  | Erogata          | Addotta meno immessa in rete | %           | Immessa in rete meno erogata | %            | Addotta meno erogata | %            |
| Piemonte      | 586.672            | 558.118          | 468.609          | 28.554                       | 4,80        | 89.509                       | 16,00        | 118.063              | 20,10        |
| Valle D'Aosta | 24.119             | 18.372           | 16.238           | 5.747                        | 23,80       | 2.134                        | 11,60        | 7.881                | 32,60        |
| Lombardia     | 1.336.594          | 1.263.236        | 1.088.563        | 73.358                       | 5,40        | 174.673                      | 13,80        | 248.031              | 18,50        |
| Trentino A.A. | 237.117            | 178.474          | 153.792          | 58.643                       | 24,70       | 24.682                       | 13,80        | 83.325               | 35,10        |
| Bolzano       | 84.812             | 73.667           | 64.638           | 11.145                       | 13,10       | 9.029                        | 12,20        | 20.174               | 23,70        |
| Trento        | 152.305            | 104.807          | 89.154           | 47.498                       | 31,10       | 15.653                       | 14,90        | 63.151               | 14,90        |
| Veneto        | 587.867            | 537.874          | 414.442          | 49.993                       | 8,50        | 123.432                      | 22,90        | 173.425              | 29,50        |
| Friuli V.G.   | 192.814            | 178.703          | 140.181          | 14.111                       | 7,30        | 38.552                       | 21,50        | 52.663               | 27,30        |
| Liguria       | 319.878            | 297.100          | 241.772          | 22.778                       | 7,10        | 55.328                       | 18,60        | 78.106               | 24,40        |
| Emilia R.     | 435.483            | 413.089          | 330.834          | 22.394                       | 5,10        | 82.255                       | 19,90        | 104.649              | 24,00        |
| Toscana       | 460.661            | 417.703          | 320.970          | 42.958                       | 9,30        | 96.733                       | 23,10        | 139.691              | 30,30        |
| Umbria        | 95.632             | 86.675           | 67.863           | 8.957                        | 9,30        | 18.812                       | 21,70        | 27.769               | 29,00        |
| Marche        | 179.938            | 153.887          | 125.945          | 26.501                       | 14,40       | 27.942                       | 18,10        | 53.993               | 30,00        |
| Lazio         | 881.111            | 855.525          | 615.013          | 25.586                       | 29,90       | 240.512                      | 28,10        | 266.098              | 30,20        |
| Abruzzo       | 215.698            | 202.741          | 142.623          | 12.957                       | 6,00        | 60.118                       | 29,60        | 73.075               | 33,80        |
| Molise        | 51.160             | 46.727           | 29.814           | 4.433                        | 8,60        | 16.913                       | 36,20        | 21.346               | 41,70        |
| Campania      | 628.465            | 610.853          | 484.141          | 17.612                       | 2,80        | 126.712                      | 20,70        | 144.324              | 22,90        |
| Puglia        | 474.225            | 406.327          | 313.654          | 67.928                       | 14,30       | 92.673                       | 22,80        | 160.601              | 33,80        |
| Basilicata    | 94.496             | 80.812           | 63.759           | 13.684                       | 14,40       | 17.053                       | 21,10        | 30.737               | 32,50        |
| Calabria      | 340.164            | 305.512          | 239.398          | 34.652                       | 10,10       | 66.114                       | 21,60        | 100.766              | 29,60        |
| Sicilia       | 544.471            | 525.704          | 381.086          | 18.767                       | 3,40        | 144.618                      | 27,50        | 163.385              | 30,00        |
| Sardegna      | 254.212            | 194.842          | 157.968          | 59.370                       | 23,30       | 36.874                       | 18,90        | 96.244               | 37,80        |
| <b>Italia</b> | <b>7.940.807</b>   | <b>7.332.274</b> | <b>5.796.665</b> | <b>608.533</b>               | <b>7,60</b> | <b>1.535.609</b>             | <b>20,90</b> | <b>2.144.142</b>     | <b>27,00</b> |

Fonte: Istat 1991

E' interessante confrontare i dati rilevati nel 1987 con quelli del 1975, riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 6 - Comparazione acqua addotta, immessa in rete ed erogata - anni 1975 e 1987

| Regione       | 1975             |                       |                  | 1987             |                       |                  |
|---------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|               | Acqua addotta    | Acqua immessa in rete | Acqua erogata    | Acqua addotta    | Acqua immessa in rete | Acqua erogata    |
| Piemonte      | 484.160          | 470.356               | 413.425          | 586.672          | 558.118               | 468.609          |
| Valle D'Aosta | 20.319           | 16.434                | 14.978           | 24.119           | 18.372                | 16.238           |
| Lombardia     | 1.109.008        | 1.105.025             | 991.234          | 1.336.594        | 1.263.236             | 1.088.563        |
| Trentino A.A. | 232.254          | 195.056               | 162.810          | 237.117          | 178.474               | 153.792          |
| Veneto        | 440.037          | 426.299               | 355.872          | 587.867          | 537.874               | 414.442          |
| Friuli V.G.   | 172.772          | 171.030               | 149.903          | 192.814          | 178.703               | 140.181          |
| Liguria       | 292.460          | 282.269               | 232.818          | 319.878          | 297.100               | 241.772          |
| Emilia R.     | 345.642          | 343.649               | 292.196          | 435.483          | 413.089               | 330.834          |
| Toscana       | 354.154          | 338.839               | 273.040          | 460.661          | 417.703               | 320.970          |
| Umbria        | 60.003           | 58.568                | 47.218           | 95.632           | 86.675                | 67.863           |
| Marche        | 126.586          | 120.783               | 98.547           | 179.938          | 153.887               | 125.945          |
| Lazio         | 752.266          | 739.186               | 599.921          | 881.111          | 855.525               | 615.013          |
| Abruzzo       | 150.217          | 129.272               | 118.918          | 215.698          | 202.741               | 142.623          |
| Molise        | 36.673           | 31.471                | 25.296           | 51.160           | 46.727                | 29.814           |
| Campania      | 414.789          | 412.848               | 368.799          | 628.465          | 610.853               | 484.141          |
| Puglia        | 202.448          | 202.087               | 193.059          | 474.255          | 406.327               | 313.654          |
| Basilicata    | 39.059           | 38.769                | 36.267           | 94.496           | 80.812                | 63.759           |
| Calabria      | 162.595          | 156.601               | 138.246          | 340.164          | 305.512               | 239.398          |
| Sicilia       | 335.999          | 324.209               | 245.190          | 544.471          | 525.704               | 381.086          |
| Sardegna      | 111.540          | 97.646                | 84.167           | 254.212          | 194.842               | 157.968          |
| <b>Italia</b> | <b>5.842.981</b> | <b>5.660.397</b>      | <b>4.841.904</b> | <b>7.940.807</b> | <b>7.332.274</b>      | <b>5.796.665</b> |

Fonte: Istat 1991

L'aumento di acqua erogata dagli acquedotti nel 1987 rispetto a quella fornita nel 1975 è di circa un miliardo di metri cubi, pari al 19,7%. Nel Mezzogiorno l'aumento ha toccato quasi il 50%, come si evince dalla tabella seguente:

Tabella 7 - Variazione acqua erogata - anni 1975 e 1987

| Italia               | Acqua erogata (milioni di mc.) |              |                 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
|                      | 1975                           | 1987         | Variazione in % |
| Nord                 | 2.613                          | 2.854        | + 9,2           |
| Centro               | 1.019                          | 1.130        | + 10,9          |
| Sud e isole          | 1.210                          | 1.813        | + 49,8          |
| <b>Totale Italia</b> | <b>4.842</b>                   | <b>5.797</b> | <b>+ 19,7</b>   |

Dalla lettura e dal confronto delle tabelle 4 e 5 si evince che nelle Regioni dell'obiettivo 1 del Quadro comunitario di sostegno non solo è più bassa la percentuale di popolazione soddisfatta del servizio idrico, ma è anche più elevata la percentuale di perdita delle reti.

Il divario è messo anche in evidenza dalla dotazione pro-capite di acqua

erogata per uso domestico tra Centro Nord (225 l/abitanti giorno) e Mezzogiorno (193 l/abitanti giorno).

Forti investimenti nei servizi acquedottistici si sono avuti nel Sud con l'attuazione della legge 1 marzo 1986 n. 64, in base alla quale sono stati stanziati per l'azione organica 4.2 lire 3.332 miliardi.

Tale ingente spesa ad oggi è stata quasi tutta erogata ed ha consentito la realizzazione e l'ammodernamento di importanti schemi idrici con derivazione di acqua da invasi.

*Ma molte grandi opere idriche, strategiche ai fini della soluzione del problema del miglioramento del servizio potabile ed igienico, non sono state completate o sono parzialmente funzionanti; per tali ragioni il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto, nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, il programma operativo pluriregionale avente ad oggetto "ampliamento ed adeguamento della disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni dell'obiettivo 1" con una dotazione finanziaria di 2.008.250 di e.c.u..*

Tale programma stenta a decollare sia per mancanza di una forte direzione a livello centrale sia per uno scarso coinvolgimento delle strutture tecniche regionali.

Ad oggi non risulta appaltata alcuna opera, anche a causa delle nuove procedure di progettazione ed appalto introdotte dalla legge 11.02.1994 n.109, modificata dalla legge 2.06.1995 n. 216 e dei mancati adempimenti regolamentari.

Dal censimento effettuato dal Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali risulta che nel Sud non sono ultimati 35 invasi per una capacità di 1.539 milioni di metri cubi, di cui una consistente aliquota è riservata all'incremento delle disponibilità idrico-potabili.

Occorre un forte impegno degli organi statali e regionali per portare avanti il programma operativo, di cui si è fatto cenno, nell'arco temporale fissato dalla Unione Europea e cioè entro il 1999, il che appare un traguardo impossibile da raggiungere in base allo stato attuale di avanzamento delle progettazioni, alcune delle quali appena programmate, come quelle relative all'attuazione del sottoprogramma 2, il cui obiettivo - si legge nel documento preparato dal Ministero dei lavori pubblici - è il supporto alla "razionalizzazione delle forme di gestione prevalenti nel settore, anche pre-

vedendo l'applicazione di sistemi di cofinanziamento degli investimenti con capitali privati e degli altri soggetti imprenditoriali da coinvolgere nella gestione del sistema idrico integrato".

L'obiettivo dell'intero programma si sostanzia nell'aumento della dotazione idrica pro-capite di 66 l/abitante-giorno, anche con l'auspicato intervento del capitale privato.

## 2.2 Fognatura

Sulla situazione delle fognature in Italia non esistono indagini ufficiali.

Uno studio esteso all'intero territorio nazionale è stato di recente affrontato dalla Federgasacqua che ha condotto l'indagine sullo stato delle strutture igienico-sanitarie a mezzo delle aziende federate di settore, reperendo alla fonte le notizie indispensabili.

Lo studio, pur con la dovuta cautela derivante dalla limitata disponibilità di mezzi, rappresenta il primo lavoro in ambito nazionale e il tentativo di rilevazione diretta dei dati, la cui raccolta è avvenuta mediante la predisposizione e l'uso di una scheda standardizzata, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- dati generali;
- reti fognarie;
- impianti di depurazione;
- fanghi biologici di supero.

Per tener conto anche delle esigenze infrastrutturali delle attività industriali, lo studio ha fatto riferimento al numero degli abitanti equivalenti.

In mancanza di dati diretti, per alcune Regioni si è fatto ricorso ad una stima per analogia.

La tabella seguente mette in evidenza la suddivisione per Regione degli abitanti equivalenti totali, di quelli allacciati alle reti fognanti e di quelli trattati, espressi in milioni e con le relative percentuali (arrotondate):

Tabella 8 - Situazione del sistema di fognatura

| Regione           | AE Tot.<br>n. | Allacciati<br>n. | Allacciati<br>% | Trattati<br>n. | Tratt./Tot.<br>% | Tratt./All.<br>% | Reg./Tot.<br>% | % AE<br>progressiva |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Lombardia         | 16,2          | 14,6             | 90              | 9,5            | 59               | 65               | 15             | 15                  |
| Veneto            | 13,1          | 11,3             | 86              | 11,3           | 86               | 100              | 12             | 26                  |
| Piemonte          | 10,8          | 10,3             | 95              | 6,8            | 63               | 66               | 10             | 36                  |
| Campania          | 10,7          | 6,5              | 61              | 3,5            | 33               | 54               | 10             | 46                  |
| Toscana           | 8             | 7,3              | 91              | 6,8            | 85               | 93               | 7              | 53                  |
| Lazio             | 6,6           | 5,7              | 86              | 5,1            | 77               | 89               | 6              | 59                  |
| Emilia R.         | 6,1           | 5,4              | 89              | 3,8            | 62               | 70               | 5              | 64                  |
| Sicilia (1)       | 8,5           | 2,9              | 34              | 2,6            | 30               | 90               | 8              | 72                  |
| Sardegna (1)      | 6,8           | 3,3              | 48              | 3,0            | 44               | 90               | 6              | 78                  |
| Liguria           | 5,3           | 2,7              | 51              | 2,4            | 46               | 90               | 5              | 83                  |
| Friuli V.G.       | 2,9           | 2,4              | 83              | 2,4            | 83               | 100              | 3              | 85                  |
| Abruzzo           | 2,9           | 1,9              | 66              | 1,9            | 66               | 100              | 3              | 88                  |
| Trentino A.A.     | 1,9           | 1,8              | 95              | 1,5            | 79               | 83               | 2              | 90                  |
| Marche            | 1,7           | 1,3              | 76              | 1,2            | 71               | 92               | 2              | 91                  |
| Umbria            | 1             | 0,7              | 70              | 0,7            | 65               | 93               | 1              | 92                  |
| Molise            | 0,4           | 0,4              | 100             | 0,3            | 57               | 57               | 0              | 93                  |
| Puglia (1)        | 4,9           | 3,9              | 81              | 3,7            | 76               | 95               | 4              | 82                  |
| Calabria (1)      | 2,5           | 2                | 80              | 1,9            | 76               | 95               | 2              | 73                  |
| Basilicata (1)    | 0,7           | 0,6              | 77              | 0,5            | 73               | 95               | 1              | 64                  |
| Valle D'Aosta (1) | 0,1           | 0,1              | 77              | 0,1            | 73               | 95               | 0              | 54                  |
| <b>Totali</b>     | <b>111,1</b>  | <b>85,1</b>      | <b>77</b>       | <b>69</b>      | <b>62</b>        | <b>81</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>          |

(1) Valori ipotizzati

Fonte: Federgasacqua

Lo stato delle fognature e dei fabbisogni finanziari espressi in miliardi per il loro completamento è riportato nella tabella seguente:

Tabella 9 - Sistema di fognatura e fabbisogno finanziario

| Regione           | AE (ML)<br>tot | AE (ML)<br>allacciati | AE non<br>allacciati | km condotte<br>da costr./ristr. | Investimenti<br>previsti | £/AE x<br>1.000 | m/AE       |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Lombardia         | 16,2           | 14,6                  | 1,6                  | 0                               | 700                      | 438             | 0          |
| Veneto            | 13,1           | 11,3                  | 1,8                  | 0                               | 1.876                    | 1.042           | 0          |
| Piemonte          | 10,8           | 10,3                  | 0,5                  | 2.200                           | 2.097                    | 4.193           | 4,4        |
| Campania          | 10,7           | 6,5                   | 4,2                  | 100                             | 95                       | 23              | 0          |
| Toscana           | 8              | 7,3                   | 0,7                  | 2.700                           | 1.350                    | 2.250           | 4,5        |
| Lazio             | 6,6            | 5,7                   | 0,9                  | 1.650                           | 1.000                    | 1.429           | 2,4        |
| Emilia R.         | 6,1            | 5,4                   | 0,7                  | 2.600                           | 1.200                    | 2.000           | 4,3        |
| Sicilia (1)       | 8,5            | 2,9                   | 5,4                  | 3.150                           | 2.346                    | 434             | 0,6        |
| Sardegna (1)      | 6,8            | 3,3                   | 3,5                  | 2.730                           | 345                      | 98              | 4,2        |
| Liguria           | 5,3            | 2,7                   | 2,6                  | 1.800                           | 1.120                    | 2.388           | 3,8        |
| Friuli V.G.       | 2,9            | 2,4                   | 0,5                  | 1.852                           | 1.765                    | 3.879           | 4,1        |
| Abruzzo           | 2,9            | 1,9                   | 1                    | 735                             | 320                      | 2.735           | 6,3        |
| Trentino A.A.     | 1,9            | 1,8                   | 0,1                  | 270                             | 1.250                    | 1.469           | 0,3        |
| Marche            | 1,7            | 1,3                   | 0,5                  | 1.745                           | 400                      | 922             | 4          |
| Umbria            | 1              | 0,7                   | 0,3                  | 0                               | 250                      | 853             | 0          |
| Molise            | 0,4            | 0,4                   | 0                    | 320                             | 80                       | 0               | 0          |
| Puglia (1)        | 4,9            | 3,9                   | 1                    | 4.200                           | 1.782                    | 1.485           | 4,2        |
| Calabria (1)      | 2,5            | 2                     | 0,5                  | 2.100                           | 891                      | 1.485           | 4,2        |
| Basilicata (1)    | 0,7            | 0,6                   | 0,1                  | 420                             | 297                      | 1.485           | 4,2        |
| Valle D'Aosta (1) | 0,1            | 0,1                   | 0                    | 126                             | 45                       | 1.485           | 4,2        |
| <b>Totali</b>     | <b>111,1</b>   | <b>85,1</b>           | <b>25,9</b>          | <b>28.698</b>                   | <b>19.209</b>            | <b>1.584</b>    | <b>3,7</b> |

(1) Valori ipotizzati

Fonte: elaborazione su dati Federgasacqua

### 2.3 Depurazione

Per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue urbane, l'Istat ha eseguito una capillare ed approfondita indagine sullo stato delle opere riferita al 31 dicembre 1993.

La situazione degli impianti epurativi per classe di potenzialità e tipologia di trattamento, è rappresentata dalla seguente tabella:

Tabella 10 - Stato degli impianti epurativi

| ITALIA                                     |         |                  |                    |            |                                    |                        |            |             |              |
|--------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Impianti esistenti                         |         |                  |                    |            | Impianti in corso di realizzazione |                        |            |             |              |
| In esercizio                               |         | Non in esercizio |                    |            | Totale                             | In corso di esecuzione | In appalto | In progetto | Totale       |
|                                            |         | da 12 mesi e più | da meno di 12 mesi |            |                                    |                        |            |             |              |
| <b>Classi di potenzialità</b>              |         |                  |                    |            |                                    |                        |            |             |              |
| (Abitanti equivalenti serviti di progetto) |         |                  |                    |            |                                    |                        |            |             |              |
| Fino a                                     | 499     | 4.028            | 323                | 94         | 4.445                              | 171                    | 87         | 257         | 515          |
| 500 -                                      | 999     | 1.049            | 157                | 39         | 1.245                              | 81                     | 26         | 62          | 169          |
| 1000 -                                     | 1999    | 1.072            | 172                | 43         | 1.287                              | 97                     | 35         | 66          | 198          |
| 2000 -                                     | 4999    | 1.021            | 119                | 41         | 1.181                              | 82                     | 31         | 70          | 183          |
| 5000 -                                     | 9999    | 492              | 78                 | 14         | 584                                | 38                     | 13         | 31          | 82           |
| 10000 -                                    | 14999   | 203              | 14                 | 4          | 221                                | 22                     | 3          | 14          | 39           |
| 15000 -                                    | 49999   | 346              | 25                 | 9          | 380                                | 46                     | 11         | 23          | 80           |
| 50000 -                                    | 149999  | 153              | 11                 | 5          | 169                                | 26                     | 4          | 5           | 35           |
| 150000 -                                   | 249999  | 29               | 1                  | 0          | 30                                 | 4                      | 0          | 0           | 4            |
| 250000 -                                   | 499999  | 28               | 1                  | 0          | 29                                 | 3                      | 0          | 0           | 3            |
| 500000 -                                   | e oltre | 22               | 0                  | 0          | 22                                 | 3                      | 1          | 1           | 5            |
| Non indicata                               |         | 127              | 79                 | 7          | 213                                | 47                     | 8          | 44          | 99           |
| <b>Totale</b>                              |         | <b>8.570</b>     | <b>980</b>         | <b>256</b> | <b>9.806</b>                       | <b>620</b>             | <b>219</b> | <b>573</b>  | <b>1.412</b> |
| <b>Tipologia di trattamento</b>            |         |                  |                    |            |                                    |                        |            |             |              |
| Primario                                   |         | 3.692            | 270                | 64         | 4.026                              | 130                    | 63         | 218         | 411          |
| Secondario                                 |         | 4.325            | 549                | 155        | 5.029                              | 336                    | 115        | 234         | 685          |
| Terziario                                  |         | 450              | 44                 | 18         | 512                                | 95                     | 30         | 54          | 179          |
| Non indicata                               |         | 103              | 117                | 19         | 239                                | 59                     | 11         | 67          | 137          |
| <b>Totale</b>                              |         | <b>8.570</b>     | <b>980</b>         | <b>256</b> | <b>9.806</b>                       | <b>620</b>             | <b>219</b> | <b>573</b>  | <b>1.412</b> |

Fonte: Istat 1996

Dalla lettura dei dati sopra riportati emerge che molti impianti realizzati non sono in funzione per gravi carenze di gestione.

Trattasi di ben 1236 impianti, che rappresentano circa il 13% di tutti quelli esistenti, pari a 9806.

Se poi si esaminano le situazioni per Regione si rileva che la percentuale degli impianti epurativi non in esercizio cresce fortemente nell'Italia Meridionale, raggiungendo in molti casi quasi il 50%, come ad esempio nelle province di Matera, Potenza, Cosenza, Enna, Nuoro, etc., e superando addirittura il 50% nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania.

Lo stato delle gestioni è dato dalla tabella che segue:

Tabella 11 - Stato delle gestioni

| ENTE GESTORE             |         |         |                |                            |                |                         |                |                             |                |         |                |         |                |
|--------------------------|---------|---------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                          |         | Comune  |                | Azienda<br>municipalizzata |                | Consorzio tra<br>EE.LL. |                | Enti di diritto<br>pubblico |                | Altro   |                | Totale  |                |
|                          |         | Diretta | Non<br>diretta | Diretta                    | Non<br>diretta | Diretta                 | Non<br>diretta | Diretta                     | Non<br>diretta | Diretta | Non<br>diretta | Diretta | Non<br>diretta |
| Classi di potenzialità   |         |         |                |                            |                |                         |                |                             |                |         |                |         |                |
| Fino a                   | 499     | 3.755   | 553            | 55                         | 2              | 119                     | 51             | 24                          | 25             | 289     | 87             | 4.242   | 718            |
| 500 -                    | 999     | 872     | 215            | 15                         | 1              | 63                      | 21             | 24                          | 18             | 150     | 35             | 1.124   | 290            |
| 1000 -                   | 1999    | 814     | 254            | 20                         | 5              | 75                      | 38             | 31                          | 49             | 168     | 31             | 1.108   | 377            |
| 2000 -                   | 4999    | 701     | 257            | 9                          | 6              | 65                      | 20             | 18                          | 65             | 193     | 30             | 986     | 378            |
| 5000 -                   | 9999    | 306     | 99             | 17                         | 8              | 49                      | 22             | 4                           | 63             | 79      | 19             | 455     | 211            |
| 10000 -                  | 14999   | 91      | 35             | 3                          | 3              | 18                      | 13             | 2                           | 56             | 31      | 8              | 145     | 115            |
| 15000 -                  | 49999   | 149     | 60             | 19                         | 2              | 36                      | 42             | 5                           | 62             | 75      | 10             | 284     | 176            |
| 50000 -                  | 149999  | 55      | 12             | 13                         | 1              | 19                      | 25             | 3                           | 21             | 41      | 14             | 131     | 73             |
| 150000 -                 | 249999  | 12      | 0              | 5                          | 0              | 5                       | 5              | 0                           | 4              | 2       | 1              | 24      | 10             |
| 250000 -                 | 499999  | 6       | 0              | 5                          | 0              | 9                       | 1              | 0                           | 4              | 5       | 2              | 25      | 7              |
| 500000 -                 | e oltre | 0       | 2              | 5                          | 0              | 3                       | 4              | 2                           | 0              | 8       | 3              | 18      | 9              |
| Non indicata             |         | 221     | 63             | 2                          | 0              | 3                       | 4              | 2                           | 1              | 6       | 10             | 234     | 78             |
| Totale                   |         | 6.982   | 1.550          | 168                        | 28             | 464                     | 246            | 115                         | 368            | 1.047   | 250            | 8.776   | 2.442          |
| Tipologia di trattamento |         |         |                |                            |                |                         |                |                             |                |         |                |         |                |
| Primario                 |         | 3.553   | 419            | 42                         | 2              | 69                      | 35             | 12                          | 39             | 189     | 77             | 3.865   | 572            |
| Secondario               |         | 2.968   | 941            | 94                         | 23             | 315                     | 158            | 97                          | 264            | 725     | 129            | 4.199   | 1.515          |
| Terziario                |         | 222     | 118            | 31                         | 3              | 58                      | 49             | 5                           | 64             | 112     | 29             | 428     | 263            |
| Non indicata             |         | 239     | 72             | 1                          | 0              | 22                      | 4              | 1                           | 1              | 21      | 15             | 284     | 92             |
| Totale                   |         | 6.982   | 1.550          | 168                        | 28             | 464                     | 246            | 115                         | 368            | 1.047   | 250            | 8.776   | 2.442          |

Fonte: Istat 1996

Dalla tabella sopra riportata si rileva che le gestioni dirette sono pari a 8776 e rappresentano il 78% rispetto al totale di 11.218.

Le gestioni dei Comuni in economia sono ben 6982 e quindi il 61% rispetto al totale.

Le tipologie di trattamento delle acque reflue e gli abitanti equivalenti serviti, secondo la potenzialità degli impianti esistenti, sono desumibili dalla seguente tabella:

**Tabella 12 - Impianti di trattamento delle acque reflue**

| IMPIANTI ESISTENTI IN ESERCIZIO |           |                  |            |                  |            |                  |              |                  |         |                  |            |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|---------|------------------|------------|
| Tipologia di trattamento        |           |                  |            |                  |            |                  |              |                  |         |                  |            |
|                                 | Primario  |                  | Secondario |                  | Terziario  |                  | Non indicata |                  | Totale  |                  |            |
|                                 | Numero    | Popolaz. servita | Numero     | Popolaz. servita | Numero     | Popolaz. servita | Numero       | Popolaz. servita | Numero  | Popolaz. servita |            |
| Classi di potenzialità          |           |                  |            |                  |            |                  |              |                  |         |                  |            |
| Fino a                          | - 499     | 2.927            | 422.992    | 1.023            | 227.502    | 19               | 4.367        | 59               | 9.867   | 4.028            | 664.728    |
| 500                             | - 999     | 364              | 224.187    | 652              | 418.035    | 24               | 15.050       | 9                | 5.730   | 1.049            | 663.002    |
| 1000                            | - 1999    | 175              | 220.923    | 835              | 1.074.328  | 53               | 69.537       | 9                | 11.260  | 1.072            | 1.376.048  |
| 2000                            | - 4999    | 69               | 185.657    | 849              | 2.504.526  | 93               | 285.627      | 10               | 28.025  | 1.021            | 3.003.835  |
| 5000                            | - 9999    | 28               | 191.909    | 402              | 2.571.947  | 59               | 373.658      | 3                | 20.530  | 492              | 3.158.044  |
| 10000                           | - 14999   | 10               | 114.421    | 157              | 1.812.927  | 35               | 392.592      | 1                | 10.000  | 203              | 2.329.940  |
| 15000                           | - 49999   | 21               | 454.143    | 244              | 6.289.421  | 79               | 2.208.763    | 2                | 55.500  | 346              | 9.007.827  |
| 50000                           | -149999   | 3                | 203.343    | 101              | 7.576.568  | 49               | 4.359.504    | 0                | 0       | 153              | 12.139.415 |
| 150000                          | -249999   | 1                | 220.000    | 15               | 2.849.594  | 13               | 2.281.200    | 0                | 0       | 29               | 5.350.794  |
| 250000                          | -499999   | 0                | 0          | 14               | 4.536.157  | 14               | 4.745.967    | 0                | 0       | 28               | 9.282.124  |
| 500000                          | - e oltre | 1                | 600.000    | 10               | 9.082.765  | 11               | 12.041.554   | 0                | 0       | 22               | 21.724.319 |
| Non indicata                    |           | 93               | 0          | 23               | 0          | 1                | 0            | 10               | 0       | 127              | 0          |
| Totale                          |           | 3.692            | 2.837.575  | 4.325            | 38.943.770 | 450              | 26.777.819   | 103              | 140.912 | 8.570            | 68.700.076 |

Fonte: Istat 1996

Dalla successiva tabella si rileva che gli impianti di depurazione esistenti, ma non in esercizio, sarebbero capaci di servire ben 4.426.732 abitanti equivalenti:

Tabella 13 - Impianti di trattamento non in esercizio

| IMPIANTI ESISTENTI IN ESERCIZIO |                          |                  |            |                  |           |                  |              |                  |         |                  |           |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|---------|------------------|-----------|
|                                 | Tipologia di trattamento |                  |            |                  |           |                  |              |                  |         |                  |           |
|                                 | Primario                 |                  | Secondario |                  | Terziario |                  | Non indicata |                  | Totale  |                  |           |
|                                 | Numero                   | Popolaz. servita | Numero     | Popolaz. servita | Numero    | Popolaz. servita | Numero       | Popolaz. servita | Numero  | Popolaz. servita |           |
| Classi di potenzialità          |                          |                  |            |                  |           |                  |              |                  |         |                  |           |
| Fino a                          | - 499                    | 194              | 38.503     | 198              | 44.781    | 1                | 300          | 24               | 5.705   | 417              | 89.289    |
| 500                             | - 999                    | 44               | 27.460     | 134              | 90.783    | 5                | 3.647        | 13               | 7.850   | 196              | 129.740   |
| 1000                            | - 1999                   | 39               | 50.619     | 138              | 176.168   | 17               | 24.228       | 21               | 26.071  | 215              | 277.086   |
| 2000                            | - 4999                   | 28               | 81.465     | 104              | 296.704   | 12               | 41.685       | 16               | 42.258  | 160              | 462.112   |
| 5000                            | - 9999                   | 7                | 41.093     | 71               | 457.391   | 6                | 36.472       | 8                | 49.022  | 92               | 583.978   |
| 10000                           | - 14999                  | 0                | 0          | 14               | 160.868   | 4                | 45.220       | 0                | 0       | 18               | 206.088   |
| 15000                           | - 49999                  | 2                | 39.424     | 19               | 471.672   | 12               | 313.601      | 1                | 20.000  | 34               | 844.697   |
| 50000                           | -149999                  | 2                | 135.000    | 10               | 864.169   | 4                | 342.575      | 0                | 0       | 16               | 1.341.744 |
| 150000                          | -249999                  | 0                | 0          | 1                | 192.000   | 0                | 0            | 0                | 0       | 1                | 192.000   |
| 250000                          | -499999                  | 0                | 0          | 0                | 0         | 1                | 300.000      | 0                | 0       | 1                | 300.000   |
| 500000                          | - e oltre                | 0                | 0          | 0                | 0         | 0                | 0            | 0                | 0       | 0                | 0         |
| Non indicata                    |                          | 18               | 0          | 15               | 0         | 0                | 0            | 53               | 0       | 86               | 0         |
| Totale                          |                          | 334              | 413.564    | 704              | 2.754.536 | 62               | 1.107.728    | 136              | 150.906 | 1.236            | 4.426.734 |

Fonte: Istat 1996

Le tipologie di trattamento, le classi di potenzialità e gli abitanti equivalenti serviti dagli impianti di depurazione in corso di realizzazione sono riportati nella tabella che segue:

**Tabella 14 - Impianti di trattamento in costruzione**

| IMPIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE |           |                          |                  |            |                  |           |                  |              |                  |        |                  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|--------|------------------|
|                                    |           | Tipologia di trattamento |                  |            |                  |           |                  |              |                  |        |                  |
|                                    |           | Primario                 |                  | Secondario |                  | Terziario |                  | Non indicata |                  | Totale |                  |
|                                    |           | Numero                   | Popolaz. servita | Numero     | Popolaz. servita | Numero    | Popolaz. servita | Numero       | Popolaz. servita | Numero | Popolaz. servita |
| Classi di potenzialità             |           |                          |                  |            |                  |           |                  |              |                  |        |                  |
| Fino a                             | - 499     | 281                      | 39.320           | 199        | 43.116           | 13        | 3.450            | 22           | 4.498            | 515    | 90.384           |
| 500                                | - 999     | 43                       | 29.823           | 107        | 70.658           | 7         | 4.600            | 12           | 7.592            | 169    | 112.673          |
| 1000                               | - 1999    | 36                       | 45.203           | 116        | 150.424          | 26        | 36.586           | 20           | 26.801           | 198    | 259.014          |
| 2000                               | - 4999    | 18                       | 49.082           | 116        | 348.560          | 35        | 105.624          | 14           | 38.260           | 183    | 541.526          |
| 5000                               | - 9999    | 6                        | 41.857           | 44         | 284.576          | 26        | 163.229          | 6            | 33.215           | 82     | 522.877          |
| 10000                              | - 14999   | 4                        | 43.082           | 19         | 219.015          | 13        | 146.421          | 3            | 38.474           | 39     | 446.992          |
| 15000                              | - 49999   | 2                        | 38.750           | 39         | 1.024.748        | 35        | 947.875          | 4            | 140.338          | 80     | 2.151.711        |
| 50000                              | -149999   | 0                        | 0                | 20         | 1.895.783        | 15        | 1.235.576        | 0            | 0                | 35     | 3.131.359        |
| 150000                             | -249999   | 1                        | 225.525          | 1          | 197.259          | 2         | 415.000          | 0            | 0                | 4      | 837.784          |
| 250000                             | -499999   | 0                        | 0                | 2          | 735.000          | 1         | 265.000          | 0            | 0                | 3      | 1.000.000        |
| 500000                             | - e oltre | 0                        | 0                | 2          | 2.695.135        | 3         | 3.002.581        | 0            | 0                | 5      | 5.697.716        |
| Non indicata                       |           | 20                       | 0                | 20         | 0                | 3         | 0                | 56           | 0                | 99     | 0                |
| Totale                             |           | 411                      | 512.642          | 685        | 7.664.274        | 179       | 6.325.942        | 137          | 289.178          | 1.412  | 14.792.036       |

Fonte: Istat 1996

Il numero di abitanti equivalenti che potranno beneficiare delle ultimazioni degli impianti di depurazione in corso di costruzione è ragguardevole, raggiungendo la cifra di 14.792.036.

Con il completamento degli impianti epurativi in fase di realizzazione e con la riattivazione di quelli non in esercizio, la capacità di depurazione delle acque reflue sarà di 87.900.000 abitanti equivalenti in cifra tonda.

Va tenuto in debito conto che secondo una indagine della Federgasacqua gli abitanti equivalenti sarebbero 111.100.000.

Risulterebbe così un deficit di depurazione pari a 23.200.000 abitanti equivalenti (111.100.000 - 87.900.000).

Occorre altresì tenere presente che gli impianti esistenti o in corso di costruzione sono stati progettati in assenza della normativa e delle prescrizioni più restrittive dettate dalla direttiva CEE 271/91 e che pertanto dovranno essere adeguati e ristrutturati alla luce delle nuove disposizioni.

## **2.4 Indagine del Comitato**

Da notizie assunte direttamente presso varie regioni nel corso dei contatti istituzionalizzati per accelerare gli adempimenti previsti dalla legge n. 36/94 in ordine alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e alla disciplina della cooperazione tra gli enti locali, questo Comitato ha potuto constatare che la situazione dei servizi idrici è mutata, anche se non radicalmente, rispetto alle rilevazioni dell'Istat nel 1987.

Non esistono purtroppo dati aggiornati sui vari soggetti del ciclo dell'acqua, anche se sono stati avviati alcuni studi di settore che hanno però indagato temi specifici con finalità più scientifiche che operative.

Questo Comitato, al fine di sopperire alle suddette carenze, ha avviato una indagine capillare presso tutti i Comuni italiani, inviando agli stessi una scheda tecnica di rilevamento (vedi all. 6), finalizzata alla conoscenza dello stato dei servizi idrici.

Ad oggi sono state ricevute circa 6000 schede i cui dati sono stati informatizzati ed è ragionevole prevedere che entro la prima metà del 1997 si potrà disporre della situazione aggiornata dei servizi idrici del Paese. Intanto i comuni inadempienti sono stati sollecitati dal Comitato attraverso le Prefetture ed i Commissari di Governo.

### **3. - Lo stato di attuazione della legge n. 36/94**

#### **3.1 Le competenze delle istituzioni centrali**

Numerose sono le attribuzioni di competenze agli organi di Governo e ad altre importanti Autorità di interesse nazionale. Purtroppo, a distanza di quasi tre anni dall'emanazione della legge, sono molto pochi i provvedimenti che sono stati definiti. E' da notare che la mancata formulazione di questi atti -la maggior parte dei quali ha carattere propedeutico per la pratica attuazione della legge- rappresenta una causa di ritardo per i successivi adempimenti a livello regionale e locale.

Nel dettaglio la legge prevede che gli organi centrali emanino i seguenti provvedimenti:

#### **Governo**

Art. 32, comma 3 (modificato):      abrogazione norme incompatibili.

#### **Presidente del Consiglio dei Ministri**

Art. 4, comma 1:                      metodologie e criteri per:

- a) censimento risorse idriche;
- b) razionale utilizzazione risorse idriche;
- c) trasferimenti di acqua potabile;
- d) revisione piano reg. gen. Acquedotti (PRGA);
- e) individuazione aree a rischio di crisi idrica;
- f) gestione del servizio idrico integrato;
- g) livelli minimi dei servizi;
- h) istituti di congruaggio tariffario a livelli di bacino;
- i) sistemi esistenti per il trasferimento di risorse.

Art. 10, comma 6:                      piano per trasferimento al gestore degli impianti di consorzi di aree industriali.

Art. 19, comma 1:                      provvedimenti sostitutivi per ritardo definizione ambiti.

Art. 19, comma 2:                      provvedimenti sostitutivi per gli accordi tra regioni.

Art. 22, comma 5: consistenza delle segreterie di Comitato ed Osservatorio.

Si registra che con D.P.C.M. 4.3.96 sono state emanate le norme relative alle lettere a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 4, comma 1, tra le quali si ritengono particolarmente importanti quelle riguardanti i livelli minimi di servizio.

### **Comitato interministeriale per la programmazione economia (CIPE)**

Art. 21, comma 1: criteri per tariffa (ex CIP).

Art. 30, comma 1: disciplina acqua per uso idroelettrico.

### **Comitato dei Ministri difesa del suolo, ex legge n. 183/89**

Art. 17, comma 2 e 4: approvazione accordi per trasferimento di risorse idriche.

### **Ministro dei lavori pubblici**

Art. 5, comma 2: regolamento definizione criteri e metodo per valutazione perdite d'acqua da acquedotti e fognature (il provvedimento è in corso di approvazione).

Art. 10, comma 5: riassetto funzionale enti soggetti a vigilanza statale.

Art. 13, comma 3: metodo normalizzato per tariffa di riferimento (D.M. 1.8.1996 in G.U. 16.10.96).

Art. 17, comma 1: iniziative trasferimenti risorse tra regioni e bacini.

Art. 17, comma 5: proposte al CIPE di opere e impianti per il trasferimento.

Art. 20, comma 1: modalità di appalto pubblico per concessione del servizio.

Art. 21, comma 2: designa 4 membri del Comitato di vigilanza e nomina tutto il Comitato (D.M. 1.12.1994, n. 476).

Artt. 21/22

costituzione segreteria tecnica e Osservatorio dei servizi idrici.

Art. 23, comma 3:

pubblicità progetti grandi opere (con Regioni).

**Ministro delle Finanze**

**Art. 18, comma 5:**

decreto applicazione nuovi canoni di derivazione.

**Ministro dell'Ambiente**

**Art. 6, comma 1:**

norme tecniche per:

- tipologie e limiti per il riuso;
- modalità di riuso di acque reflue depurate;
- modalità per reti di acque reflue depurate.

Art. 2, comma 2:

disciplina modificazioni atmosferiche del  
ciclo naturale dell'acqua.

Art. 7, comma 1:

programmazione Direttiva 271/91.

Art. 7, comma 2:

attuazione della Direttiva 271/91.

Art. 7, comma 4:

comunicazione al Parlamento ed alla CEE della suddetta attuazione.

**Autorità di bacino**

Art. 3, comma 1:

definizione e aggiornamento del bilancio  
idrico.

Art. 3, comma 2:

adozione di misure di pianificazione  
dell'economia idrica.

Art. 17, comma 1:

accordi per trasferimento risorse tra regioni.

**Comitato di vigilanza (v. anche parte 4)**

Art. 21, comma 5: programmazione di attività e iniziative a garanzia degli utenti, anche con cooperazione di organi regionali.

Art. 22, comma 2: esercizio dell'azione giurisdizionale su fatti segnalati dall'Osservatorio.

Ogni commento di fronte ad inadempimenti tanto diffusi sarebbe superfluo, tuttavia qualche considerazione merita il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.1996 in attuazione dell'art. 4 della legge n. 36.

Anche se non può parlarsi di occasione del tutto perduta, è certo che -al di là dei problemi di completezza formale (manca ancora la disciplina prevista dalle lett. h ed i)- uno sforzo maggiore poteva esser fatto per dare concreta operatività ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla lett. f. Appare peraltro singolare che il testo approvato risulti ben diverso, in senso deteriore, rispetto a quello proposto dall'apposita commissione ministeriale.

**3.2 Le competenze delle regioni**

La legge attribuisce alle Regioni le seguenti competenze:

Art. 6, comma 2: programmi e incentivi per risparmio idrico con agevolazioni per il riuso.

Art. 8, comma 2: delimitazione ambiti territoriali ottimali.

Art. 8, comma 4: aggiornamento PRGA.

Art. 8, comma 5: norme integrative sul controllo degli scarichi.

Art. 9, comma 3: forme e modi di cooperazione di Comuni e Province.

Art. 11, comma 1: convenzione tipo di gestione.

Appare opportuna qualche considerazione di merito e una più diffusa illustrazione ad evidenza visiva.

Le Regioni hanno affrontato il tema della attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 con scarso impegno e solo all'inizio del corrente anno hanno dato impulso agli adempimenti di propria competenza, quanto meno ponendo mano alle ipotesi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, la cui individuazione

incontra forti difficoltà soprattutto nelle aree di consolidata presenza di gestioni municipalizzate o consortili, anche per motivazioni campanilistiche.

In questi ultimi mesi si assiste ad un notevole fervore di iniziative da parte dei consigli regionali tesi a concludere il lavoro prescritto dagli artt. 8 e 9 della legge 36/94 entro la fine dell'anno.

Si è peraltro constatato che dopo il rinnovo dei Consigli Regionali avvenuto nella primavera scorsa si è riaperto con vigore il dibattito sia sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali sia sulle modalità di organizzazione della gestione dei servizi idrici, con riferimento alla disciplina della cooperazione tra enti locali e alla costituzione degli organi amministrativi di controllo.

Il risultato si è sostanziato in un approfondimento delle tematiche di riforma dei servizi, ma anche in un rallentamento del lavoro di esame dei provvedimenti già adottati dalle Giunte regionali nel frattempo decadute.

In molti casi sono stati ritirati gli atti in corso di discussione presso le Commissioni consiliari e sono stati proposti nuovi e diversi provvedimenti, cosicché il processo decisionale si è inceppato e ha dovuto iniziare nuovamente il lento percorso.

Si citano i casi della Regione Calabria, che ha adottato una nuova delimitazione di ambiti e un nuovo testo di legge di disciplina della cooperazione tra enti locali, del Molise, che ha ritirato il vecchio provvedimento, anche in seguito ad alcuni rilievi di questo Comitato, e ha insediato di recente una commissione per la redazione di altre proposte legislative, della Puglia e dell'Umbria, che hanno rivisto l'individuazione degli ambiti, portandoli da uno a tre, delle Regioni Veneto e Piemonte, che hanno modificato sia gli ambiti sia i disegni di legge.

La situazione degli adempimenti delle Regioni relativamente all'attuazione degli artt. 8 e 9 citati ed il contenuto delle leggi o disegni di legge regionale per l'istituzione del servizio idrico integrato sono ricavabili dai seguenti prospetti, riferiti agli aspetti essenziali della organizzazione e della gestione del servizio stesso.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                               | ABRUZZO                                                                                                                                          | BASILICATA                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Legge approvata il 19 novembre 1996, ora all'esame del Commissario di Governo                                                                    | Legge approvata il 21 novembre 1996, ora all'esame del Commissario di Governo |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 6                                                                                                                                                | 1                                                                             |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | Aquilano 98.952 ab.<br>Marsicano 126.015 ab.<br>Peligno A.S. 80.086 ab.<br>Pescarese 423.203 ab.<br>Teramano 246.166 ab.<br>Chietino 269.268 ab. | 610.000 ab.                                                                   |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Idrografico, amministrativo                                                                                                                      | Idrografico, amministrativo                                                   |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Comune dell'Ambito con maggior numero di abitanti                                                                                                | Provincia di Potenza                                                          |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Consorzio obbligatorio di funzioni                                                                                                               | Convenzione                                                                   |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio di Amministrazione Presidente                                                                                 | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio Esecutivo Presidente                       |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Non previsti, nel presupposto che non esistono gestioni che rientrano nell'art. 9                                                                | Sono previsti                                                                 |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | 30 gg. per prima convocaz.<br>60 gg. per approvaz. statuto<br>180 gg. per l'affidamento del servizio                                             | Non sono previsti                                                             |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | Non è prevista                                                                                                                                   | E' prevista                                                                   |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Da istituirsi con delibera di Giunta                                                                                                             | Sono previsti                                                                 |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico dei Consorzi acquedottistici                                                                                                | E' previsto a carico della Regione                                            |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                               | CALABRIA                                                                                                                                  | CAMPANIA                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Disegno di legge approvato dalla Giunta, è ora all'esame del Consiglio una nuova versione                                                 | Disegno di legge all'esame della Giunta                                                                    |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                          |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | Calabria 1 697.000 ab.<br>Calabria 2 797.000 ab.<br>Calabria 3 577.000 ab.                                                                | Calore-Irpino 613.385 ab.<br>NA-Volturno 2.937.296 ab.<br>Sarnese-Vesuv. 1.610.911 ab.<br>Sele 804.829 ab. |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Idrografico, amministrativo                                                                                                               | Idrografico, tecnico-gestionale, amministrativo                                                            |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Provincia con maggior numero di Comuni                                                                                                    | Provincia con maggior numero di Comuni                                                                     |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Convenzione o Consorzio di funzioni                                                                                                       | Consorzio di funzioni                                                                                      |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Assemblea dei Sindaci<br>segreteria tecnica<br>Presidente                                                                                 | Consiglio di amministrazione<br>Comitato tecnico                                                           |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                                                                                             | Non sono previsti                                                                                          |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | 60 gg. per approvare lo schema di convenzione<br>45 gg. per costituzione dell'Autorità d'Ambito<br>180 gg. per l'affidamento del servizio | 90 gg. per costituz. Consorzio<br>180 gg. per l'affidamento del servizio                                   |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | Non prevista                                                                                                                              | Prevista                                                                                                   |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Sono previsti                                                                                                                             | Sono previsti                                                                                              |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico dei Comuni                                                                                                           | E' previsto a carico degli Enti locali                                                                     |

| REGIONI                                                                               | EMILIA ROMAGNA                                                                                   | FRIULI-VENEZIA GIULIA                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Disegno di legge approvato dalla Giunta, ora all'esame del Consiglio regionale                   | Disegno di legge all'esame della Giunta Regionale                           |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 9                                                                                                | 3                                                                           |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | Min. 260.000 ab.<br>Max. 965.000 ab.                                                             | N. 1 240.000 ab.<br>N. 2 518.000 ab.<br>N. 3 396.000 ab.                    |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Adeguate dimensioni gestionali, amministrativi                                                   | Adeguate dimensioni gestionali, tenendo conto degli schemi idrici esistenti |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Provincia                                                                                        | Nessuno                                                                     |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Consorzio obbligatorio di funzioni                                                               | Consorzio obbligatorio                                                      |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio<br>Presidente                                                 | Autorità consortili d'Ambito                                                |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                                                    | Non previsti                                                                |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | 180 gg. per la costituzione del Consorzio obbligatorio<br>180 gg. per l'affidamento del servizio | 2 anni per l'affidamento del servizio                                       |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | Non prevista                                                                                     | Prevista                                                                    |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Previsti a mezzo di un Garante (organo regionale monocratico)                                    | Non previsti                                                                |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico della Regione                                                               | E' previsto a carico della Regione                                          |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                               | LAZIO                                                                                                                                               | LIGURIA                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Legge approvata e vigente<br>L.R. 22 gennaio 1996, n. 6                                                                                             | Disegno di legge approvato dalla Giunta in data 13 settembre 1996                               |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 5                                                                                                                                                   | 3                                                                                               |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | Lazio Nord-VT 284.397 ab.<br>Lazio Centr-RM 3.578.846 ab.<br>Lazio Centr-RI 165.856 ab.<br>Lazio Merid-LT 554.413 ab.<br>Lazio Merid-FR 556.759 ab. | Amb.levante 227.199 ab.<br>Amb.cent. 950.849 ab.<br>Amb.ponente 498.234 ab.                     |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Idrografico, amministrativo                                                                                                                         | Idrografico, economico-amministrativo, adeguate dimensioni gestionali                           |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Provincia                                                                                                                                           | Provincia                                                                                       |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Convenzione o Consorzio di funzioni                                                                                                                 | Convenzione o Consorzio di funzioni                                                             |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Assemblea dei Sindaci<br>Segreteria tecnica<br>Presidente della Provincia                                                                           | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio di amministrazione<br>Presidente                             |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                                                                                                       | Sono previsti nello schema di convenzione e nello schema di Statuto                             |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | 30 gg. per la costituzione delle Autorità d'Ambito<br>180 gg. per l'affidamento del servizio                                                        | 180 gg. per l'affidamento del servizio                                                          |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | Non prevista                                                                                                                                        | Entro 6 mesi dalla data di emanazione della legge regionale, la Regione disciplinerà la materia |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Non previsti                                                                                                                                        | La Regione ne sta studiando l'inserimento nella convenzione per l'affidamento del servizio      |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico dei Comuni, con contributi della Regione                                                                                       | E' previsto a carico degli Enti d'Ambito                                                        |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                               | LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                           | MARCHE                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Disegno di legge all'esame della Giunta                                                                                                                                                                                             | Disegno di legge approvato dalla Giunta, ora all'esame del Consiglio         |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                            |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | Valtellina-Lario 1.007.843 ab.<br>Verbano 761.025 ab.<br>Ticino merid. 1.436.120 ab.<br>Milano metrop. 1.321.555 ab.<br>Milano est-Lodi 1.649.708 ab.<br>Orobico-Padano 1.138.226 ab.<br>Sebino 521.908 ab.<br>Benaco 1.029.771 ab. | N. 1 339.752 ab.<br>N. 2 379.380 ab.<br>N. 3 434.553 ab.<br>N. 4 288.065 ab. |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Idrografico, amministrativo                                                                                                                                                                                                         | Amministrativo e territoriale                                                |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Da individuare, a seguito di consultazioni                                                                                                                                                                                          | Provincia                                                                    |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Sarà determinata dalla Convenzione                                                                                                                                                                                                  | Consorzio obbligatorio                                                       |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Con la conferenza organizzativa saranno individuate le forme di cooperazione                                                                                                                                                        | Autorità d'Ambito                                                            |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                                                                                                                                                                                       | Sono previsti                                                                |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | Gli adempimenti sono promossi dalla Regione                                                                                                                                                                                         | 180 gg. per l'affidamento del servizio                                       |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | Non prevista                                                                                                                                                                                                                        | E' prevista                                                                  |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Si prevede la costituzione di un organo di garanzia a seguito di consultazioni                                                                                                                                                      | Sono previsti                                                                |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico della Regione                                                                                                                                                                                                  | Non previsto                                                                 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                               | MOLISE                                                                                                         | PIEMONTE                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Disegno di legge rigettato dal Consiglio, la Giunta ha incaricato una Commissione per formulare nuova proposta | Approvata dalla Giunta, ora all'esame del Consiglio                                                                                                          |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 1                                                                                                              | 6                                                                                                                                                            |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | 330.000 ab.                                                                                                    | Novarese 498.673 ab.<br>Biellesse Casalese 449.253 ab.<br>Torinese 2.227.923 ab.<br>Cuneese 539.689 ab.<br>Astigiano 254.818 ab.<br>Alessandrino 333.474 ab. |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           |                                                                                                                | Idrografico, amministrativo e adeguate dimensioni gestionali                                                                                                 |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       |                                                                                                                | Provincia                                                                                                                                                    |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              |                                                                                                                | Consorzio di funzioni                                                                                                                                        |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   |                                                                                                                | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio esecutivo<br>Presidente                                                                                                   |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    |                                                                                                                | Previsti (entro cinque anni vi sarà poi il gestore unico)                                                                                                    |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                |                                                                                                                | 180 gg. per la costituzione dell'Autorità d'Ambito<br>180 gg. per l'affidamento del servizio                                                                 |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI |                                                                                                                | Non prevista                                                                                                                                                 |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   |                                                                                                                | Non prevista                                                                                                                                                 |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      |                                                                                                                | E' previsto a carico della Regione                                                                                                                           |

| REGIONI                                                                               | PUGLIA                                                                              | SARDEGNA                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | La Giunta ha approvato il numero di Ambiti il 21 novembre 1996 con delibera n. 5775 | La Giunta non si è ancora pronunciata sulla proposta dell'Assessorato ai LL.PP. circa il riordino degli enti gestori delle Acque |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 3                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   |                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAAMENTO PER GLI AMBITI                     |                                                                                     |                                                                                                                                  |

| REGIONI                                                                               | SICILIA                                                                                                        | TOSCANA                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | La Giunta non si è ancora pronunciata sulla proposta avanzata circa il riordino degli enti gestori delle Acque | Legge approvata e vigente L.R. 21 luglio 1995, n.81                                                                                                                     |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    |                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                       |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               |                                                                                                                | Toscana Nord 543.624 ab.<br>Basso Valdarno 773.033 ab.<br>Medio Valdarno 1.230.739 ab.<br>Alto Valdarno 301.880 ab.<br>Toscana costa 366.842 ab.<br>Ombrone 359.246 ab. |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           |                                                                                                                | Idrografico                                                                                                                                                             |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       |                                                                                                                | Comune con più abitanti                                                                                                                                                 |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              |                                                                                                                | Consorzio di funzioni                                                                                                                                                   |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   |                                                                                                                | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio di Amministrazione<br>Presidente                                                                                                     |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    |                                                                                                                | Vi è proposta di legge contenente i criteri di salvaguardia per 5 anni delle gestioni esistenti                                                                         |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                |                                                                                                                | La proposta sopra indicata prevede 6 mesi per la ricognizione delle opere                                                                                               |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI |                                                                                                                | La proposta sopra indicata prevede anche tale disciplina                                                                                                                |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   |                                                                                                                | E' prevista una specifica funzione regionale                                                                                                                            |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      |                                                                                                                | E' previsto a carico della Regione                                                                                                                                      |

| REGIONI                                                                               | UMBRIA                                                                  | VENETO                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36            | Disegno di legge all'esame della Giunta dal 22 ottobre 1996             | Disegno di legge approvato dalla Giunta, ora all'esame del Consiglio                                                             |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PREVISTI                                    | 3                                                                       | 4<br>(per un periodo transitorio di 10 anni si può arrivare a 10)                                                                |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                               | N. 1      440.000 ab.<br>N. 2      227.000 ab.<br>N. 3      143.000 ab. | Veneto centr.    2.540.000 ab.<br>Veneto orient.   1.000.000 ab.<br>Veneto occid.    850.000 ab.<br>Alto Veneto      220.000 ab. |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                           | Essenzialmente amministrativo, in parte idrografico                     | Amministrativo, idrografico                                                                                                      |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                       | Comune con maggior numero di abitanti                                   | Provincia con maggior numero di abitanti                                                                                         |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                              | Consorzio di funzioni                                                   | Consorzio obbligatorio                                                                                                           |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                   | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio di amministraz.<br>Presidente        | Assemblea dei Sindaci<br>Consiglio di amministrazione<br>Presidente                                                              |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E TERMINI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                           | Sono previsti                                                                                                                    |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                | 180 gg. dall'approvazione della legge per l'affidamento del servizio    | 120 gg. per la costituzione dell'Autorità d'Ambito<br>120 gg. per l'affidamento del servizio                                     |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | E' prevista                                                             | Non prevista                                                                                                                     |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A GARANZIA DEGLI UTENTI                                   | Non previsti                                                            | Non previsti                                                                                                                     |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                      | E' previsto a carico dei Comuni                                         | E' previsto a carico dei Comuni                                                                                                  |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| REGIONI                                                                                     | VALLE D'AOSTA                                                           | TRENTINO ALTO-ADIGE<br>PROVINCIA AUTONOMA<br>DI TRENTO                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI<br>ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5<br>GENNAIO 1994, N. 36            | Bozza di disegno di legge<br>all'esame della Giunta                     | Entro fine anno sarà<br>affrontato il tema, alla luce<br>del D.P.R. 22 marzo 1994,<br>n. 381 |
| 2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI<br>OTTIMALI PREVISTI                                       | 1                                                                       |                                                                                              |
| 3. POPOLAZIONE PER CIASCUN<br>AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE                                  | 116.000 ab.                                                             |                                                                                              |
| 4. CRITERI DI DELIMITAZIONE                                                                 | Idrografico, amministrativo                                             |                                                                                              |
| 5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE                                                             |                                                                         |                                                                                              |
| 6. FORMA DI COOPERAZIONE                                                                    |                                                                         |                                                                                              |
| 7. ORGANI DI AMBITO                                                                         | Assemblea dei<br>rappresentanti<br>Consiglio Direttivo<br>Presidente    |                                                                                              |
| 8. SE SONO PREVISTI CRITERI E<br>TERMINI PER LA SALVAGUARDIA<br>DELLE GESTIONI EX ART. 9    | Sono previsti                                                           |                                                                                              |
| 9. TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                      | Non ancora definiti                                                     |                                                                                              |
| 10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER<br>IL TRASFERIMENTO DEL<br>PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI | E' rinviata ad una futura<br>legge regionale                            |                                                                                              |
| 11. SE SONO PREVISTI ORGANI A<br>GARANZIA DEGLI UTENTI                                      | E' previsto il Comitato<br>regionale per l'uso delle<br>Risorse Idriche |                                                                                              |
| 12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE<br>DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI                         | E' previsto a carico dei<br>Comuni                                      |                                                                                              |

| <b>REGIONI</b>                                                                                       | <b>TRENTINO ALTO-ADIGE<br/>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI<br/>ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 5<br/>GENNAIO 1994, N. 36</b>            | Non vi è alcuno studio circa<br>l'organizzazione dei servizi idrici |
| <b>2. NUMERO DI AMBITI TERRITORIALI<br/>OTTIMALI PREVISTI</b>                                        |                                                                     |
| <b>3. POPOLAZIONE PER CIASCUN<br/>AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE</b>                                   |                                                                     |
| <b>4. CRITERI DI DELIMITAZIONE</b>                                                                   |                                                                     |
| <b>5. ENTE CAPOFILA O COORDINATORE</b>                                                               |                                                                     |
| <b>6. FORMA DI COOPERAZIONE</b>                                                                      |                                                                     |
| <b>7. ORGANI DI AMBITO</b>                                                                           |                                                                     |
| <b>8. SE SONO PREVISTI CRITERI E<br/>TERMINI PER LA SALVAGUARDIA<br/>DELLE GESTIONI EX ART. 9</b>    |                                                                     |
| <b>9. TEMPI DI ATTUAZIONE</b>                                                                        |                                                                     |
| <b>10. SE È PREVISTA LA DISCIPLINA PER<br/>IL TRASFERIMENTO DEL<br/>PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI</b> |                                                                     |
| <b>11. SE SONO PREVISTI ORGANI A<br/>GARANZIA DEGLI UTENTI</b>                                       |                                                                     |
| <b>12. SE È PREVISTO IL FONDO INIZIALE<br/>DI AVVIAMENTO PER GLI AMBITI</b>                          |                                                                     |

Dalla lettura dei prospetti innanzi riportati, si possono ricavare le seguenti considerazioni:

1. Le Regioni hanno individuato ambiti territoriali ottimali di notevoli dimensioni, ad eccezione della Regione Abruzzo, che è stata condizionata nella scelta dalla presenza ingombrante degli esistenti consorzi acquedottistici;
2. i criteri prioritari per la delimitazione degli ambiti sono stati quello idrografico e quello amministrativo, ma è stato tenuto presente anche l'aspetto economico-gestionale delle nuove aggregazioni, in quanto alcune Regioni hanno avuto di mira il raggiungimento di condizioni demografiche adeguate per l'efficienza e l'economicità del servizio idrico integrato;
3. la scelta dell'ente capofila è caduta quasi pariteticamente sulla Provincia con il maggior numero di Comuni o sul Comune con il maggior numero di abitanti;
4. le forme di cooperazione degli enti di ambito sono equamente divise tra convenzioni e consorzio obbligatorio di funzioni;
5. è riscontrabile una sostanziale convergenza nella previsione degli organi di governo degli ambiti;
6. il problema della salvaguardia delle gestioni esistenti è stato affrontato con insufficiente approfondimento, avendo i vari disegni di legge regionale ricalcato la formulazione dell'art. 9, 4° comma, della legge n.36/94;
7. non è stata prestata adeguata attenzione, nonostante i richiami del Comitato, alla creazione di organi di garanzia nell'interno di ciascun ambito, avendo preferito molte Regioni prevedere vaghe forme di consultazione o comunque organismi non ben definiti e quindi non idonei a tutelare gli interessi degli utenti. Appare evidente la sottovalutazione del concetto di tutela degli interessi degli utenti, dato essenziale del processo di liberalizzazione-regolazione con il quale realizzare l'industria dell'acqua in Italia;
8. il fondo di avviamento delle autorità di ambito è posto, nella maggioranza dei casi, a carico degli enti locali e ciò creerà non pochi inconvenienti nel funzionamento dei giovani organismi, essendo noto lo stato di disagio della finanza locale. Sarebbe stato meglio se tutte le Regioni avessero finanziato le spese degli ambiti almeno fino all'istituzione del servizio idrico integrato e cioè fino alla riscossione dei contributi di concessione del servizio.

### 3.3 Le competenze degli enti locali

La legge attribuisce agli enti locali le seguenti competenze, tutte successive alla delimitazione degli ambiti e agli altri relativi adempimenti regionali:

- Art. 9, commi 1 e 2: organizzazione ed affidamento della gestione secondo le forme previste dalla legge 142/90.
- Art. 9, comma 3: organizzazione degli enti locali secondo la forma di cooperazione prevista dalla Regione.
- Art. 9, comma 4: provvedimenti relativi alla disciplina della salvaguardia delle gestioni esistenti.
- Art. 11, commi 1, 2, 3: atti preparatori della gestione:
- ricognizione delle opere;
  - livelli di servizio;
  - programma degli interventi;
  - piano economico-finanziario;
  - risorse e tariffa;
  - convenzione col gestore;
  - scelta del gestore (gara ex art. 20).

### 4. - Il metodo tariffario

Autonoma e decisiva rilevanza fra gli adempimenti attuativi della legge n. 36 assume l'approvazione, avvenuta con D.M. 1.8.1996, del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento (all. 3), su proposta formulata dal Comitato di vigilanza.

Allo scopo di illustrarne appieno la portata si ritiene opportuno trascrivere ampi stralci della relazione con la quale il Comitato stesso ha corredato detta proposta rimessa il 31.7.1995 al Ministro dei lavori pubblici, nel termine fissato dalla legge n. 172/95, ma va fin d'ora sottolineato come i principi (primo fra tutti quello dei limiti di prezzo) cui essa si ispira si inseriscono in un filone ormai consolidato con l'approvazione della legge 14.11.1995, n. 481, e con la

deliberazione del CIPE 24.4.96 concemente linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

### **Le tariffe dei servizi idrici**

Il quadro delle tariffe dei servizi idrici è caratterizzato da una disordinata frammentazione che è conseguente alla frammentazione gestionale sopra lamentata: le oltre 20.000 tariffe di acquedotto (una media di quattro per ognuno dei 6.200 distributori) e gli oltre 8.000 canoni di fognatura e di depurazione dell'acqua reflua non permettono di fare valutazioni precise sull'entità del mercato.

Riesce difficile anche capire fino a quale livello le tariffe e i canoni riescano a coprire i costi effettivi sia di esercizio che d'investimento, per la diversità dei criteri applicati e per la frequente mancanza di adeguata contabilità industriale fondata su centri di costo.

Fra le cause principali del disordine gestionale, oltre alle precedenti, ricordiamo:

1. la fissazione dei prezzi talvolta a livello inferiore ai costi, con conseguente ricorso alle finanze dell'ente locale;
2. la confusione dei costi con altri servizi comunali;
3. la modulazione in funzione di diversi tipi di utilizzazione;
4. l'ammissione o meno della copertura degli oneri finanziari degli investimenti.

Inoltre è doverosa la considerazione che la lunga permanenza di un controllo tariffario, burocraticamente arroccato su pretese di difesa antinflazionistica, ha pesantemente peggiorato la possibilità di vedere allineate le tariffe ai costi reali in un tempo ragionevole. Per circa cinquant'anni lunghi periodi di stretto rigore, nei quali il controllo ha operato per coefficienti fissi su costi documentati a consuntivo, si sono alternati a brevi fasi di apertura, come quella tra il 1975 ed il 1982, nelle quali poteva essere fatto appello ai costi previsti e alle necessità di adeguamento delle strutture.

L'evoluzione del controllo tariffario ha finora presentato le seguenti caratteristiche:

- *per l'acqua potabile*: il controllo è stato affidato alla competenza del comitato interministeriale prezzi (CIP) e dei Comitati provinciali prezzi (CPP), rispettivamente per le direttive di indirizzo e per l'esame di merito, ai sensi dei decreti legislativi n. 347/44, n. 363/46, n. 283/47, n. 896/47, del D.P.R. n.

626/68 e dalla legge n. 41/86. L'azione del CIP è stata orientata alla sorveglianza dei prezzi al fine di perseguire un controllo generale del tasso d'inflazione: soltanto con l'ultimo provvedimento di legge sopracitato, è stata prevista la necessità di coprire con la tariffa una parte dei costi, dapprima del 60% e poi gradualmente fino all'80%. A partire dallo scioglimento del CIP (D.P.R. n. 373/94) e degli organi provinciali, la competenza è passata al CIPE per quanto attiene alla funzione di indirizzo e agli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato (UPICA) per le questioni di merito, consistenti nel controllo delle conseguenze inflative, così come introdotto all'articolo 12 della legge n. 498/92.

- *per le acque reflue (fognatura e depurazione)*: la disciplina dei canoni è stata finora prescritta dalle leggi sulla finanza locale, nelle quali sono stati definiti limiti massimi per i canoni, che sono stati assimilati ai tributi. Al momento attuale i canoni di fognatura e depurazione, da applicare all'80% del quantitativo di acqua potabile erogata, sono rispettivamente di lire 170 e 400 al metro cubo e cioè, complessivamente, di lire 570, incidenti sul metro cubo di acqua potabile per lire 436.

La valutazione dell'incidenza media delle tariffe è incerta, a causa della mancanza di una valida base statistica: le stime più attendibili per le acque potabili danno valori medi nazionali da 600 a 700 lire al metro cubo, mentre per le acque reflue i canoni si situano sui valori massimi ammissibili, salvo poche eccezioni. Occorre però considerare che i canoni di fognatura e di depurazione non sono finora praticati ove le relative attività non sono attuate.

Complessivamente si può ritenere che le tariffe e i canoni gravino mediamente sul quantitativo di acqua erogata per una somma compresa tra 1.100 e 1.200 lire per metro cubo.

Per quanto riguarda il quadro del controllo sulle tariffe idriche, non sussistono nell'Europa continentale esempi alquanto più evoluti di quello presente finora in Italia, salvo la designazione dell'organo titolare della funzione di controllo:

in Belgio: una struttura centrale ministeriale con funzioni analoghe al sistema CIP-CPP;

in Germania e in Spagna: regolamenti che affidano il controllo, spesso con modalità diverse, alle amministrazioni regionali o locali;

in Francia: non esiste alcuna forma di controllo, al di fuori dell'ente locale responsabile.

In generale in tutta l'Europa continentale prevale l'indirizzo di equilibrio economico per cui le tariffe debbono coprire tutti i costi di gestione e i costi relativi agli investimenti. Si aggiunga che nei Paesi più industrializzati le tariffe del ciclo dell'acqua sono alquanto più elevate che in Italia: circa lire 6.000 al mc. in media in Germania e circa lire 3.800 in Francia. In questi Paesi si riscontrano peraltro consumi pro capite nettamente inferiori a quelli italiani.

Fa storia a sé il sistema inglese che, nei territori di Inghilterra e Galles, ha operato dal 1974 un'aggregazione territoriale di ampia dimensione gestionale e successivamente, dal 1989, la privatizzazione delle gestioni con la creazione di "public companies". Le tariffe, oscillanti come media nazionale sulle 200 lire sterline/anno per la famiglia media (corrispondenti a circa 500.000 lire italiane all'anno), non sono facilmente riferibili alla quantità erogata stante la prevalente tariffazione sul reddito catastale, senza la presenza di contatore. Si può ritenere con buona approssimazione che il prezzo al consumo sia riconducibile a 2000-2500 lire/mc. per l'intero ciclo. In sede di revisione quinquennale (1994) si è messo in evidenza che già a questi livelli si denotano segni di insopportabilità per le classi più deboli. Del sistema inglese di controllo e dell'autorità preposta si tratta più diffusamente in un successivo paragrafo.

### **La ricerca del metodo normalizzato**

Va precisato che la ricerca di un metodo normalizzato non è cosa facile per *l'ampia variabilità delle tipologie e delle caratteristiche delle strutture dei servizi*: anzi, nel valutare i risultati di ogni studio, occorre aver ben presente che si tratta comunque di un avvicinamento alla reale condizione economica di un campione prescelto.

Lo scopo dell'operazione è quello di determinare un'espressione algebrica dalla quale, una volta definiti i valori dei parametri dai quali il sistema dipende, si possa dedurre una *tariffa capace di coprire i costi della gestione e di remunerare gli investimenti*.

Affinché questa definizione abbia un significato di affidabilità oggettiva, si conviene che:

- le variabili (parametri indipendenti) devono essere scelte in base a criteri di realtà oggettiva, senza considerare le differenti possibilità di comportamento del gestore: ad esempio saranno certamente *tra le variabili le condizioni topografiche* quali l'estensione della rete, la distribuzione della popolazione, il consumo specifico, la fisionomia del territorio e le altezze di sollevamento;
- la configurazione fisica della struttura operativa, e quindi la configurazione delle immobilizzazioni, sarà quella esistente al momento. Eventuali interventi sulla struttura produttiva produrranno in un secondo tempo variazioni nella determinazione dei costi normalizzati.

L'insieme delle variabili o parametri indipendenti da tenere in conto nell'algoritmo costituisce il punto più delicato e più condizionante per il buon esito della ricerca. Tali variabili possono essere in numero di centinaia, mentre per la pratica applicabilità l'algoritmo dovrà essere fondato su un numero limitato di variabili significative e queste devono essere anche facilmente reperibili, calcolabili, misurabili in base a documentazioni disponibili e verificabili.

L'affidabilità del metodo dipende in via principale dalla scelta delle variabili da inserire nel calcolo, così che siano prese in conto *quelle determinanti* e siano invece scartate quelle di *limitata incidenza*.

E' stata condotta una rilevazione dei dati strutturali e dei costi di gestione estesa a tutti gli esercizi aderenti alle associazioni di categoria, rilevazione che ha fornito un'importante base di dati, pur dovendo evidenziare che la frammentazione delle gestioni e la scarsa diffusione della contabilità industriale, basata su centri di costo sufficientemente particolareggiati, hanno determinato notevoli difficoltà nell'elaborazione del metodo. Nello stesso tempo si lamenta una rilevante disomogeneità nella qualità del servizio, che rende ancora più difficile l'indagine sulla relazione tra le strutture produttive e gestionali e i relativi costi.

Anche per questo è da ritenere necessaria una revisione del metodo stesso, da effettuare dopo che siano disponibili i dati gestionali degli ambiti nei quali la riforma sia stata applicata, e questo per due motivi: in primo luogo, perché si potrà contare su dati precisi e più affidabili di quelli approssimativi oggi rilevabili, in secondo luogo, perché i nuovi dati saranno riferibili alle nuove dimensioni di

esercizio, caratterizzate da un'estensione territoriale maggiore e diversa dalle preesistenti gestioni.

Per quanto attiene alla definizione del tasso di remunerazione del capitale investito è necessario prendere in considerazione una molteplicità di fattori e, in particolare, i seguenti:

- rendimento dei titoli di Stato a medio-lungo termine;
- rendimenti dei valori industriali analoghi;
- costo del denaro sul mercato finanziario e del credito;
- grado di rischio dell'investimento.

Va inoltre tenuta presente la natura industriale dell'investimento, che costituisce parte di un ciclo di attività imprenditoriali complesso, e che quindi non può essere trattato come un mero impiego finanziario.

Poiché è lecito presumere che il tasso da definire ai fini dell'applicazione in tariffa non debba essere utilizzato prima di un anno dall'emanazione del provvedimento, si ritiene opportuno anche per tale fattore prevedere sin d'ora un aggiornamento da effettuarsi entro un anno, in modo da poter procedere ad una più precisa valutazione dei fattori sopra esposti, che sono attualmente caratterizzati da un certo grado di incertezza nella prospettiva macroeconomica e finanziaria.

Va peraltro rilevato che il CIPE, con deliberazione 10.5.1995 relativa alle tariffe di acquedotto nel periodo transitorio fino all'attivazione del servizio idrico integrato, ha stabilito, per l'impiego di "capitale proprio", il tasso di rendimento nel 10% lordo.

Al momento sembra, pertanto, ragionevole assumere come tasso di remunerazione il valore del 7%.

### **Obiettivi del metodo normalizzato**

Tenuto presente quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 36 ed in funzione delle competenze generali affidate al Comitato per la vigilanza nell'art. 21, appare chiaro che *il metodo normalizzato debba tendere alla protezione del consumatore e quindi a perseguire tutti i possibili incrementi di produttività e di efficienza, garantendo nel contempo l'efficacia del servizio secondo i livelli previsti dalla legge (art. 4, comma 1, lett. g) e dallo stesso Ambito territoriale.*

Occorre innanzitutto fare riferimento alla particolare fisionomia del servizio idrico, che presenta caratteri di rigidità nell'esplicazione ancora più marcati rispetto a quelli di altri servizi pubblici. Se per l'energia, i trasporti e le comunicazioni le posizioni monopolistiche presentano alternative, sia pur molto difficili da utilizzare per la diversa accessibilità o per la diversa prestazione, per i servizi idrici il monopolio è assoluto e obbligato, nel senso che il cittadino è obbligato a usare il servizio, senza alternative possibili, avendo la sola libertà di variare, ma non di molto, la quantità utilizzata.

In questa situazione è compito della pubblica autorità predisporre una regolamentazione atta a salvaguardare il cittadino-consumatore da possibili eccessive pretese del gestore monopolista, sia esso pubblico che privato. L'attuale tendenza a preporre una "Authority" per la regolazione di mercato dei servizi pubblici risponde a questa necessità, perseguendo in linea pratica l'instaurazione di meccanismi che simulino una comparazione competitiva in una "finzione di mercato", con la registrazione e il confronto dei termini di costo e con la programmazione di obiettivi di migliore efficienza.

Questo si ritiene raggiungibile sia con l'inserimento di adeguate formulazioni nelle espressioni che caratterizzano la tariffa di riferimento che con l'adozione di norme per la disciplina delle procedure di applicazione.

Trattandosi, come già detto, di dover applicare la metodologia a una nuova attività gestionale, per la quale devono essere coperti i costi operativi e gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dalle nuove realizzazioni per il raggiungimento dei migliori livelli di servizio, il presupposto per l'applicazione locale della tariffa di riferimento è *il piano economico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, nel quale si programma la sequenza degli investimenti e la fisionomia della gestione nel tempo. E' dal piano che deriva la tariffa reale, in quanto deve esistere un rapporto stretto di causa-effetto tra tariffa e investimenti.*

In questo senso va considerata la necessità di un'adeguata regola dell'impatto che le nuove tariffe possono avere sull'utenza, con la previsione di una gradualità degli adeguamenti da contenere entro un valore massimo e, di conseguenza, con una gradualità degli investimenti, in funzione comunque della disciplina sanitaria e ambientale.

Il metodo normalizzato deve quindi comprendere anche le modalità applicative e di controllo, nel rispetto di alcuni vincoli rivolti alla tutela del consumatore,

come espressamente previsto tra i compiti del Comitato di vigilanza. Questi vincoli sono stati concepiti anzitutto nell'ottica di un controllo da operare secondo il principio dei "limiti di prezzo", che si ispira alla metodologia inglese dei "price limits", volgarmente chiamata "price-cap", con le variazioni rese necessarie dalla diversa struttura dei poteri e dei controlli. Per l'elaborazione del metodo qui presentato sono stati presi in esame studi precedentemente svolti in Italia presso l'allora Comitato interministeriale prezzi, rivolti a legare i costi a parametri oggettivi della gestione, e in Gran Bretagna, ove l'Autorità di regolazione dei servizi idrici per l'Inghilterra e per il Galles (Office of Water services -OFWAT) ha predisposto alcune formulazioni, alle quali far riferimento per la valutazione dell'efficienza delle 30 compagnie controllate, ai fini della determinazione dei limiti di prezzo.

Questa determinazione è in linea con il disposto del provvedimento del CIP n. 34 del 18.12.91, nel quale tale metodologia è stata indicata per tutti i servizi pubblici. D'altronde anche nella legge n. 36/94, si trovano indicazioni nello stesso senso agli articoli 11, comma 3, e 13, commi 4 e 8.

*La metodologia dei "limiti di prezzo" trova particolare applicazione nei casi di servizi per i quali si prevedano sensibili variazioni dei costi finanziari dovuti alla necessità di nuovi investimenti per il raggiungimento di maggiori livelli di servizio, come è realisticamente ipotizzabile debba verificarsi per i servizi idrici italiani.*

Infatti la particolare situazione italiana fa prevedere un *massiccio intervento* di investimenti nuovi, in una misura che è stata stimata intorno a 80.000-100.000 miliardi di lire nel prossimo decennio, *per fronteggiare* (oltre al mantenimento e al rinnovo delle opere e degli impianti esistenti) *le molteplici necessità che si possono così raggruppare:*

1. colmare le notevoli deficienze di approvvigionamento potabile, che si evidenziano con il 35% di popolazione insoddisfatta: in questa direzione dovranno compiersi interventi sia nel completamento delle infrastrutture già parzialmente realizzate che nel reperimento di nuove fonti di approvvigionamento specialmente nell'Italia meridionale e insulare, ove, come già detto, le deficienze di servizio sono notevoli;
2. intervenire, anche con il ricorso ad approvvigionamenti alternativi, sulle deficienze qualitative, specialmente interessanti il Centro-Nord, ove l'intensa

- industrializzazione ha provocato danni difficilmente rimediabili al patrimonio idrico sotterraneo;
3. far fronte alle prescrizioni ambientali della direttiva CEE 271/91 per il trattamento delle acque reflue urbane, che obbliga anche a completare la rete fognaria del Paese: oggi è stimabile all'80% l'estensione delle rete fognaria, mentre è limitata al 50% la presenza di depurazione efficiente; per queste realizzazioni, la direttiva pone definite scadenze temporali, situate tra il 1998 e il 2005 e da ritenersi inderogabili, per la predisposizione dei piani di adeguamenti già considerati;
  4. far fronte alle prescrizioni sanitarie in atto e previste relative alla qualità dell'acqua potabile, specialmente per la probabile necessaria riduzione del piombo a valori più bassi degli attuali e per le altre esigenze igienico-sanitarie che sono allo studio in sede di revisione della direttiva CEE 778/80 sulla qualità dell'acqua potabile;
  5. migliorare, in senso generale, *la qualità del servizio*, specialmente nei rapporti con l'utente, raggiungendo gli standards che oggi si pretendono da un moderno servizio pubblico di primaria necessità (carta dei servizi).

Per questo si ritiene utile mettere in opera una metodologia simile a quella inglese dei "limiti di prezzo", poiché la situazione di quel Paese ha presentato, e per alcuni versi presenta ancora, importanti analogie con quella italiana.

Secondo il metodo dei "limiti di prezzo" *la tariffa è formata sulla preventiva pianificazione degli investimenti necessari, degli oneri finanziari e gestionali connessi e della riduzione dei costi operativi dovuta a miglioramenti di efficienza. Quindi l'organo titolare della funzione fissa gli obiettivi da raggiungere, approva il piano degli investimenti con le relative scadenze temporali, determina, entro i limiti stabiliti dall'organo di controllo, il coefficiente di variazione annuale della tariffa entro il quale, oltre l'inflazione, va contenuta la dinamica di tutti i fattori della produzione, e prevede nella convenzione, con cadenza pluriennale, la stipula degli strumenti che consentono l'attuazione delle singole fasi del programma.*

Poiché la produttività di una gestione cresce al diminuire dei costi a parità del prodotto, vi è la necessità di indagare sulla struttura e sull'andamento dei costi per ogni gestione.

L'applicazione del metodo dei "limiti di prezzo" deve prevedere un adeguato controllo da parte dell'organo titolare della funzione (Ambito), che si deve avvalere di strutture specializzate per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti e per verificare i costi reali sia di gestione che finanziari ai fini della periodica revisione. Sembra utile precisare che l'organizzazione dell'OFWAT comprende oltre 130 addetti, con un costo annuo di circa 15 miliardi di lire italiane, coperti mediante prelievo sul canone di concessione.

Tale sacrificio di notevole entità è richiesto al consumatore al solo scopo di poterlo tutelare da possibili maggiorazioni di prezzo del gestore monopolista: questa tutela è affidata dalla legge n. 36 al Comitato di vigilanza, che deve però essere dotato di adeguate strutture con elevate capacità di valutazione dei progetti, dei piani industriali e di mercato e di verifica dei traguardi di efficienza e di efficacia prestabiliti. Al riguardo assume particolare importanza la risoluzione 27.6.1995 dell'VIII Commissione -Lavori pubblici ambiente e territorio- della Camera dei deputati che impone al Governo la massima tempestività per l'apprestamento delle strutture stesse. Non va poi trascurata l'opinione dei consumatori, in quanto il livello di servizio può essere apprezzato soltanto se la voce del consumatore, eventualmente attraverso gli organi regionali di garanzia previsti dall'art. 21, comma 5, della legge n. 36 riesce a giungere all'organo di controllo.

Tenuto conto del diverso assetto proprietario italiano rispetto a quello inglese, poiché in Italia l'ente proprietario non è lo Stato ma i Comuni associati nell'ambito, la funzione di verifica e controllo spetta a quest'ultimo; sarebbe però opportuno, considerando le possibili difficoltà attuative specialmente nei primi periodi di funzionamento, che, a livello regionale, fossero organizzate strutture di supporto, alle quali gli Ambiti possano rivolgersi, per un migliore espletamento delle loro funzioni. Questa soluzione è stata anche particolarmente sollecitata agli organismi governativi e regionali dalla citata risoluzione della Commissione VIII della Camera.

E' anche da attendersi dalla riforma gestionale e tariffaria che permetterà la realizzazione della già menzionata massa di investimenti una spinta significativa all'aumento dell'occupazione; tenendo conto delle risultanze occupazionali degli altri Paesi ove il sistema idrico ha raggiunto una certa

stabilizzazione (Gran Bretagna: 60.000 addetti, Francia: 70.000) e della quantità di investimenti prevedibili in un decennio è ipotizzabile una richiesta di lavoro per cantieri di costruzione di circa 25 mila addetti e un raddoppio dell'occupazione nell'industria dei servizi, e cioè circa 30 mila unità, da impiegare con gradualità in funzione della progressiva realizzazione delle nuove strutture operative. Anche se può sembrare un paradosso in quanto è prevedibile che la produttività del lavoro aumenti, il numero degli addetti dovrà crescere poiché al momento attuale si denuncia una carenza diffusa di strutture, specialmente per l'acqua reflua, e nello stesso tempo la necessità consistente di migliorare il livello di servizio, anche con l'impiego di personale più qualificato.

#### **Formulazione dei costi operativi di riferimento**

*Al fine di individuare i "costi medi" dei diversi segmenti del servizio idrico il Comitato ha svolto una vasta indagine presso le strutture di servizio, pubbliche e private, che attualmente esercitano tali attività.*

*L'indagine ha preso in esame solo le gestioni in concessione o le aziende municipalizzate, escludendo quelle dirette dei comuni in quanto non significative ai fini della individuazione dei centri di costo.*

*Sono stati raccolti dati operativi relativi a 160 gestori; fra essi 106 gestiscono l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile, 114 esplicano il solo servizio di approvvigionamento, 111 solo quello di distribuzione.*

*Per quanto attiene al servizio di fognatura sono stati raccolti i dati di 45 gestioni, mentre per quel che riguarda il servizio di depurazione delle acque reflue si sono ottenute informazione da parte di 59 gestori.*

*I gestori del servizio idrico integrato sono risultati 29.*

*In sintesi, per quel che riguarda l'acqua potabile, si tratta di dati che si riferiscono a circa 3 miliardi di metri cubi per anno immessi in rete, cioè ad oltre 1/3 dell'acqua complessivamente immessa nel sistema acquedottistico italiano.*

*I dati relativi alle fognature si riferiscono invece ad una popolazione servita di circa 6 milioni di abitanti, mentre gli impianti di depurazione, nel numero complessivo di 224, servono circa 15 milioni di abitanti equivalenti.*

Quantitativamente sia il campione relativo al segmento produzione e distribuzione di acqua potabile sia quello relativo al segmento depurazione dei

reflui possono considerarsi significativi per un'identificazione dell'attuale situazione gestionale. Meno adeguato risulta il campione relativo al segmento fognature, peraltro quello meno curato nel panorama gestionale italiano per la minore incidenza sul costo complessivo del servizio.

L'analisi dei campioni è stata svolta secondo le ordinarie procedure di significatività, completate, ove necessario, attraverso un confronto con i gestori. Successivamente su i tre campioni si sono applicate diverse metodologie di correlazione tendenti a definire leggi probabilistiche fra i costi operativi ed un certo numero di variabili significative agli effetti della determinazione degli stessi.

L'approccio adottato per l'individuazione dei modelli di costo operativo è stato del tipo "dal generale allo specifico" anche detto "dall'alto verso il basso". Si è partiti da un modello comprendente un cospicuo numero di variabili e progressivamente, con l'ausilio di test statistici, si è proceduto ad una sua semplificazione riducendo, ad ogni passo, il numero delle variabili in gioco.

I punti fondamentali di questa procedura sono sostanzialmente tre ed esattamente:

1. formulazione del modello generale prendendo in considerazione quei parametri che "ingegneristicamente" possono concorrere alla determinazione del costo operativo;
2. semplificazione di questo modello, per mezzo di test statistici, fino ad una formula con numero di variabili minimo e che sia comunque coerente con i dati iniziali, studiando anche l'azione nel costo operativo di alcune combinazioni particolari delle variabili stesse;
3. verifica delle formulazioni sulla base di appositi test e dell'analisi di scarti, allo scopo di individuare i punti deboli della proposta.

I risultati delle elaborazioni predette hanno portato a formulare leggi interpolari fra i costi e le variabili ritenute sufficientemente significative ai fini della giustificazione degli stessi.

Tali espressioni sono state poi sottoposte ad un confronto con i rappresentanti degli enti gestori al fine di riscontrare eventuali anomalie *anche in rapporto alla significatività dei dati di base*. Sulla scorta delle osservazioni raccolte, il Comitato ha proceduto, infine, alla formulazione *dei costi operativi dei tre*

*segmenti del servizio*, che sotto le sigle COAP, COFO e COTR sono riportati nella proposta normativa.

A commento finale delle elaborazioni e delle relative proposte non può non osservarsi che, ai fini della applicazione all'Ambito nel suo insieme delle formule di "costo medio" così come sopra indicate, permane una certa incoerenza fra il campione esaminato, relativo a singole gestioni, ed il campione così come verrà a configurarsi dopo l'associazione nella medesima gestione d'Ambito di più gestioni elementari. Ostacolo questo non superabile nelle condizioni attuali ma che non può comunque essere considerato impeditivo ai fini della adozione di tali formule di riferimento in prima applicazione del metodo.

Sarà quindi necessario, come già affermato, che il Comitato riprenda ed approfondisca l'esame dei dati di costo operativo fino all'avvio delle gestioni d'Ambito, quando il campione acquisterà una significatività oggettiva e consentirà di rettificare adeguatamente le prime proiezioni che, in questa sede, vengono proposte.

Peraltro la dispersione dei campioni intorno ai valori definiti dai modelli proposti, autorizza l'Ambito, in sede di ricognizione delle infrastrutture, a procedere ad una oculata valutazione delle modalità e delle cause che potrebbero giustificare, per fatti locali o strutturali, eventuali ampi scarti rispetto al valore di riferimento. In tal modo, nelle more della prevista verifica delle espressioni dei costi operativi, possono essere concordati col gestore, su base oggettiva, i livelli di costo più opportuni, tenuto ben conto dell'economia di scala, da adottare nella prima fase di applicazione della tariffa.

Per quanto riguarda il servizio di depurazione vanno poi tenute presenti alcune particolarità proprie della relativa tariffa.

Sulla base dell'art. 14 della legge n. 36 l'utente paga l'intera tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione anche nel caso di assenza di impianto centralizzato di depurazione o di sua inattività.

Si tratta di una sorta di "contributo obbligatorio" che l'utente deve versare per far fronte al costo della realizzazione e gestione degli impianti centralizzati di depurazione, mentre i proventi affluiscono in un fondo vincolato con destinazione riservata.

In realtà anche il legislatore precedente (modifiche all'art. 17 della legge n. 319/76) aveva previsto al comma 2 una norma in base alla quale gli utenti del

servizio fognature pagano la parte relativa al servizio di depurazione anche quando l'impianto centralizzato non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili.

Insomma l'utente è tenuto al pagamento anche nel caso in cui le sue acque reflue non vengano depurate e cioè in mancanza di un servizio reso.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge n. 319/76 come modificato dalla legge n. 172/95 ha introdotto una nuova ed aggiuntiva contribuzione obbligatoria, anche se la sua attivazione è deferita ai soggetti gestori del servizio.

Il soggetto gestore ha quindi la facoltà di elevare la tariffa per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento allo scopo di migliorare il controllo o la depurazione delle acque di scarico e la tutela dei corpi idrici recettori.

In altri termini l'utente è chiamato a pagare un aumento della tariffa allo scopo di migliorare la depurazione e la tutela dei corpi idrici recettori.

Si tratta dunque di contribuzioni obbligatorie e con finalità diverse, che sono:

1. realizzare gli impianti per la depurazione futura (art. 14);
2. migliorare gli impianti per la depurazione esistente (legge n. 172/75);
3. migliorare la tutela dei corpi idrici recettori.

In pratica il gestore del servizio di fognatura e depurazione:

1. deve far pagare l'intera tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione, la cui entità viene determinata dai Comuni in relazione alla tariffa di riferimento. I relativi proventi sono destinati alla realizzazione dei futuri impianti di depurazione;
2. può elevare le tariffe vigenti (o quelle derivanti dall'applicazione della tariffa di riferimento) di una quota corrispondente ai maggiori costi di trattamento, che si potranno determinare soltanto quando le Regioni avranno predisposto i piani di risanamento.

Dunque l'aumento tariffario, in base all'art. 14 della legge n. 36, può essere applicato a partire dall'1.1.1996, mentre quello relativo all'art. 17, comma 2, della legge n. 319, nel testo vigente, potrà essere applicato soltanto quando le regioni avranno redatto o aggiornato i piani di risanamento anche alla luce della legge di ricezione della direttiva comunitaria n. 271/91.

Ulteriori considerazioni sul metodo tariffario, anche con riferimento ai problemi di prospettiva, saranno svolte nei paragrafi che seguono.

## **5. - L'attività del Comitato di vigilanza**

### **5.1 I compiti svolti**

Nelle precedenti comunicazioni dell'aprile e del dicembre 1995 si è dato il dovuto risalto ai gravi problemi che ostacolano il compiuto svolgersi dell'attività e delle funzioni del Comitato, problemi a tutt'oggi irrisolti perché -nonostante le continue sollecitazioni e gli interventi dello stesso Parlamento (all. 4 e 5)- le strutture di supporto, segreteria tecnica e Osservatorio dei servizi idrici, non sono state ancora costituite, mentre persistono altri inconvenienti di diversa natura e sicuramente di minor peso (logistici, di personale, di attrezzature, ecc.), ma che purtuttavia rappresentano non trascurabili intralci.

Le numerose adunanze tenute dal Comitato e gli argomenti trattati dimostrano che le difficoltà surriferite non hanno impedito il raggiungimento di precisi e positivi obiettivi, a partire da quelli di disciplina interna quali il regolamento ed il codice di autoregolamentazione.

Nel contempo si è avuta cura di promuovere una serie di riunioni con gli interlocutori istituzionali, quali le Regioni, o privilegiati, come le associazioni degli utenti e dei gestori pubblici e privati, sia in vista della messa a punto del metodo normalizzato sia per affrontare i numerosi problemi derivanti dall'attuazione della riforma.

Dell'indagine sullo stato dei servizi idrici presso tutti i Comuni si è detto al punto 2.4, ma va anche accennato a vari interventi che il Comitato ha esplicitato nei confronti delle regioni e dei comuni stessi in ordine ad aspetti particolari della loro azione amministrativa che in alcuni casi è sembrata non conforme al principio di legalità, con particolare riguardo alla legge n. 36/94.

Si ritiene inoltre in questo paragrafo di dar conto dell'attività, dai molteplici aspetti e risvolti, posta in essere in vista della formulazione della proposta per il metodo tariffario e della successiva adozione del decreto di approvazione.

Infatti, dal momento della sua costituzione, il Comitato ha dedicato la sua attività alla prima incombenza che la legge gli affidava e cioè alla preparazione del metodo stesso. Una prima esplorazione dei sistemi tariffari vigenti in Europa ha permesso di rendersi conto dell'inesistenza di analoga metodologia già in atto in altri Paesi.

Le uniche risultanze di un certo interesse nel campo degli studi rivolti a normalizzare le tariffe sono costituite dai tentativi del Governo belga, rimasti però allo stato di studio, e dalle proposte fatte negli anni 1988-1990 al CIP dalle associazioni di categoria Federgasacqua e ANFIDA, giudicate però inaccettabili dallo stesso CIP che le aveva sollecitate.

Come già riferito al paragrafo 4, la normativa predisposta dal Comitato ha seguito la metodologia dei "limiti di prezzo" (o "price-cap"), di cui alle deliberazioni CIP 18.12.1991 e CIPE 24.4.96, ispirate dalla esperienza britannica applicata proprio ai servizi idrici. Tale metodologia è stata ritenuta abbastanza utile per il modello italiano in quanto il settore dei servizi idrici necessita di una notevole quantità di futuri investimenti e, nello stesso tempo, deve essere riorganizzato su base industriale su tutto il territorio del Paese, con la possibilità di acquisire importanti riduzioni di costi tramite incrementi sostanziosi di produttività.

Pertanto, dopo aver preso cognizione dell'esperienza britannica e degli studi colà predisposti per la comparazione dei costi delle diverse società di gestione (yardstick competition), il Comitato decise di avvalersi della consulenza della WRC SpA, la quale dimostrava particolare esperienza in merito, per i notevoli lavori predisposti per le autorità di regolazione britanniche.

La preparazione del "metodo" si è svolta nelle seguenti fasi:

1. la raccolta dei dati sui livelli di servizio, i costi e le tariffe di un insieme di oltre 150 aziende industriali, sia aziende pubbliche municipalizzate e consortili, sia private in concessione, con la collaborazione delle tre associazioni di categoria Federgasacqua, ANFIDA e ANIDA;
2. l'elaborazione dei dati raccolti, effettuata presso il Comitato stesso, dalla quale mediante procedimenti matematici, sono state tratte le funzioni rappresentative della dipendenza dei costi dalle principali variabili caratteristiche dei servizi idrici;
3. l'indagine delle pratiche correnti per la compensazione degli ammortamenti e dei relativi vincoli fiscali;
4. l'indagine sulle possibilità di reperimento di capitali e sui correnti rendimenti dei titoli industriali, per la determinazione della giusta remunerazione del capitale investito;

5. la redazione del "metodo", previa consultazione delle Regioni e delle predette associazioni di categoria.

La struttura del metodo, presentato al Ministro dei lavori pubblici il 31 luglio 1995, dopo soli sette mesi di attività del Comitato, risponde ai requisiti della regolazione tariffaria già richiamata e in particolare:

1. tiene conto della dipendenza della tariffa dai costi totali per la gestione e per la programmazione degli interventi, specialmente richiesta dall'articolo 11, comma 3, per il raggiungimento dei traguardi previsti per i livelli di servizio;
2. obbliga a mantenere gli incrementi tariffari entro determinati limiti, variabili a seconda dell'entità della tariffa preesistente, in modo da impegnare la gestione a programmare gli investimenti secondo gradualità temporali, così da limitare l'impatto sulle possibilità economiche degli utenti;
3. stabilisce un adeguato incremento della produttività in modo da tenere i costi di gestioni al livello dei costi operativi di riferimento, contenuti nel metodo, affinché i vantaggi dovuti alla diminuzione dei costi vadano a compensare, in tutto o in parte, i maggiori oneri causati dagli investimenti;
4. prevede la raccolta dei dati di esercizio in modo prestabilito per permettere un controllo continuo, dal quale il concedente possa trarre elementi validi di giudizio per la revisione periodica, necessaria con questo tipo di regolazione.

Dopo la presentazione della proposta al Ministro dei lavori pubblici, il Comitato ha partecipato, in ausilio alle autorità ministeriali, alle consultazioni previste dall'articolo 13 della legge e, in particolare, ha preso atto delle osservazioni presentate dalle Autorità di bacino di interesse nazionale e dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ancorché il parere di quest'ultimo non fosse richiesto.

Il Comitato ha quindi apportato al metodo alcune modifiche che meglio ne precisano gli intendimenti, sia su suggerimento delle autorità consultate sia di propria iniziativa, e si è così pervenuti all'approvazione di esso, come già riferito.

## **5.2 L'azione futura**

I problemi dell'applicazione del metodo, della sua verifica e degli strumenti di controllo delineano la futura, ma già in corso, attività del Comitato.

Va subito detto che tale fase non potrà non svolgersi se non in stretto contatto con le Regioni poiché è non soltanto di interesse comune, come del resto tutta l'attuazione della riforma, ma postula uno specifico coordinamento operativo. In tale senso il Comitato si è già mosso da un lato sollecitando la Regione Piemonte, quale capofila delle Regioni nella materia, ad adottare opportune iniziative al riguardo e dall'altra deliberando una ricerca ad hoc di cui di seguito si illustrano i contenuti essenziali.

Un sistema di regolazione quale quello previsto in Italia per il servizio idrico integrato è -ovviamente- costituito dalle regole e dalle modalità precostituite di verifica delle medesime regole.

Questa necessità è imprescindibile quando l'obiettivo è focalizzato sul risultato ed il processo è di natura economica, posto in essere da un'impresa che agisce secondo autonome logiche, ma che deve rispondere della modalità e del risultato, in relazione alla natura monopolistica del servizio che svolge.

Del resto così è in tutti i Paesi nei quali i servizi -gestiti da imprese- sono regolati da autorità esterne alla pubblica amministrazione; così è -in particolare- in Inghilterra (dove il sistema ha avuto compiuto sviluppo) l'OF-WAT definisce dettagliatamente i modi e le forme con i quali i gestori intendono condurre il servizio (si arriva perfino a stabilire il formato con il quale gli stessi devono esporre la contabilità).

In Italia il fulcro del nuovo sistema è costituito dal "piano d'Ambito" di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge n. 36/94, basato sulla ricognizione delle opere, sul programma degli interventi necessari, sul piano finanziario.

Perché le regole del nuovo sistema siano efficaci occorre che siano complete, cosicché al metodo per la determinazione della tariffa, deve seguire il piano di Ambito, al quale poi si connette il piano con il quale l'impresa assume il servizio.

Appare perciò necessario che il Comitato definisca -in modo formale- la metodologia e gli elementi essenziali sia del piano di Ambito che del piano di impresa. E' in logica conseguenza che da questi due atti discenda il "libro dei conti" che rappresenta una componente, anche formale, del metodo tariffario.

Da prime valutazioni già effettuate, appare opportuno studiare ed analizzare gli strumenti che al riguardo il sistema di regolazione inglese ha in vigore da anni e

sulla base di tali esperienze apprestare strumenti che siano idonei a rappresentare la realtà italiana ed i suoi specifici problemi.

La ricerca potrà essere compiuta entro il primo semestre dell'anno prossimo cosicché, unitamente agli strumenti approntati dalle Regioni, si avrà a disposizione un compiuto sistema per l'industrializzazione coordinata delle gestioni e per l'espletamento dei necessari controlli e verifiche sulle ricadute applicative dei metodi impiegati.

## **6. - Considerazioni conclusive e prospettive legislative**

### **6.1 Ancora dei fondamenti della riforma**

A due anni di distanza dall'insediamento del Comitato è possibile non soltanto fare -come è stato fatto nelle pagine precedenti- un bilancio dell'attività da esso svolta e dello stato di attuazione della legge n. 36, ma anche soffermarsi sui problemi di prospettiva legati -come si è visto- in parte alla mancata adozione di rilevanti provvedimenti attuativi o comunque all'attuazione stessa ed in parte proprio ad alcuni limiti insiti nella complessa normativa che pertanto va modificata.

L'impianto complessivo della legge n. 36, la filosofia che la ispira e le procedure essenziali per la sua attuazione debbono senza dubbio essere mantenuti nella loro integrità poiché qualsiasi intervento legislativo che andasse su di essi ad incidere metterebbe a concreto rischio di fallimento il processo di industrializzazione del settore.

Ciò è certamente valido per quanto attiene all'obiettivo fondamentale della legge: l'esigenza che gli enti locali gestiscano in forma associata le funzioni relative ai servizi idrici e che a questa più ampia dimensione territoriale sia corrispondente un'altrettanta ampia area gestionale. Sarebbe infatti impossibile un valido esercizio delle funzioni in una materia con rilevanti risvolti ambientali limitato al singolo territorio comunale e la stessa cosa vale per la dimensione gestionale.

E' peraltro significativo che questa impostazione sia recepita nella disciplina prevista per lo smaltimento dei rifiuti.

In termini generali l'esercizio associato di funzioni rende più praticabile nel concreto il principio di sussistenza che sta alla base di ogni riforma in senso autonomistico dello Stato. La compresenza di competenze degli organi centrali delle Regioni e degli enti locali -oggettivamente ineliminabile- rende necessaria l'attivazione di strumentazioni di collegamento, di dialogo, di confronto tale da rendere armonico e giustamente indicizzato l'agire dei vari livelli istituzionali.

Al riguardo il Comitato ha già segnalato alle Regioni la necessità di istituire gli organi di garanzia, previsti dall'articolo 21, comma 5, solo come facoltativi; il collegamento di questi ultimi con il Comitato di vigilanza può infatti rappresentare quella solida strumentazione di raccordo necessaria per assistere l'attuazione della riforma.

Più difficoltosa si presenta la realizzazione del processo di industrializzazione del settore, poiché la legge può porre in essere le premesse, il terreno più favorevole, ma le industrie devono essere costruite dagli imprenditori.

In relazione agli obiettivi suindicati ed alla situazione esistente dai duplici risvolti, si espongono le seguenti argomentazioni di sintesi.

1. L'ambito è "ottimale" non solo per esigenze proprie della risorsa ma anche per la gestione e perciò per l'impresa; occorre quindi favorire in ogni modo il processo di costruzione di un'unica impresa che gestisca l'intero ambito superando rapidamente l'empasse delle gestioni salvaguardate, che, in questo processo, possono invece rappresentare i punti di forza purché la salvaguardia non significhi l'isolamento.
2. Il superamento delle gestioni dirette deve costituire il punto di avvio delle aggregazioni oggi frantumate nell'ambito.
3. Le imprenditorialità esistenti devono essere favorite nell'espansione all'intero ambito solo se efficaci, efficienti ed economiche.
4. Per il meridione ove la presenza di imprese è marginale, ruolo decisivo appare quello degli enti pubblici da trasformare in S.p.A. secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 83, della legge 28.12.1995, n.549. E' però auspicabile l'intervento di imprese adeguate all'impegno per dimensione, capacità di management ed esperienza tali da fare assumere alle nuove società il ruolo di motore dell'industrializzazione dei servizi idrici nel meridione, ma soprattutto occorre che la trasformazione in S.p.A. tenga conto dei principi e dello schema organizzativo per ambiti previsto dalla

legge n.36, come si preciserà al punto 6.4. In questa prospettiva è comunque opportuno apportare modesti interventi correttivi agli artt. 9 e 10 della legge n. 36, allo scopo di rendere evidente e facilmente perseguibile l'esigenza di avere un gestore unico per ciascun ambito (in tal senso si è mosso lo stesso Governo con un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 il cui esito è al momento incerto).

## **6.2 I collegamenti con la difesa del suolo**

Proprio in relazione alle esigenze sopra prospettate ed alla necessità di rafforzare l'impostazione complessiva della legge n.36 alcuni ritocchi per renderne più spedita e sicura l'attuazione appaiono necessari, tenuto soprattutto conto che più di un passaggio della legge stessa è frutto di compromessi parlamentari che in qualche modo ne hanno inquinato l'originario disegno di razionale coerenza, mentre per converso alcune disposizioni, che pur da tale disegno discendono, si sono rivelate difficilmente praticabili per incapacità degli organi che dovevano attuarle, per mancanza di coordinamento e talvolta per eccesso di presenze di organi di secondo piano. D'altra parte, se i collegamenti strategici e funzionali della gestione del servizio idrico integrato con i problemi della difesa del suolo e con la normativa che intende risolverli, in particolare la legge 18.5.1989, n. 183, non possono mancare (e questo si inquadra nel disegno cui prima si accennava), meno proficuo del previsto si è rivelato alla prova dei fatti l'intervento degli organi istituiti dalla stessa legge n. 183 nelle procedure che all'effettivo funzionamento del sistema conducono. Può citarsi come esempio il caso dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 36 che affida alle Autorità di bacino l'equilibrio del bilancio idrico di cui non si sa nulla, nonostante le richieste di notizie formulate dal Comitato.

### 6.3 La disciplina regolamentare

La giusta preoccupazione del legislatore di far partecipare all'attuazione della legge n. 36 tutti i soggetti interessati si è rivelata alla prova dei fatti fonte di gravi ritardi; intendiamo in particolare riferirci non alla fase operativa nella quale non si può prescindere -come si è visto- dalla compresenza di regioni ed enti locali (e per i cui ritardi può sempre farsi ricorso ad interventi sostitutivi), ma alla fase in cui organi dello Stato sono chiamati ad un'attività regolamentare e pararegolamentare, mediante la quale la legge voleva che si fissassero direttive, indirizzi e norme tecniche, ma che di fatto ha dato luogo ad assai diffusi inadempimenti. Certamente l'illusione in cui il legislatore si è cullato di facilitare il compito di tali organi spezzettando in una miriade di provvedimenti tale attività è stata perniciosa.

Va pertanto valutata l'opportunità di unificare in capo ad organi univoci tutta l'attività regolamentare e di normazione attuativa, ma soprattutto porre in essere un procedimento unitario (anche da attuarsi in tempi diversi) in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23.8.1988, n. 400. Tenuto conto delle ampie competenze regionali nella materia, sembrerebbe opportuno far ricorso alla disciplina del comma 2 di tale norma, con l'esplicita previsione che sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che a formulare le proposte ai Ministri competenti sia il Comitato di vigilanza e che -qualora si trattasse di materie attinenti specificamente alle opere pubbliche- sia sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### 6.4 Il grande trasporto d'acqua

La problematica del grande trasporto d'acqua nel mezzogiorno appare oggi accentuata per due essenziali ragioni: le invincibili lentezze ed i cronici ritardi sia nell'utilizzo dei fondi europei destinati a completare gli interventi infrastrutturali nel settore idrico, sia nell'applicazione della legge n. 36.

A questo quadro, certamente non esaltante, si aggiunge il problema della privatizzazione dei grandi enti acquedottistici controllati dallo Stato e, in

particolare, quello dell'Acquedotto pugliese, ai sensi dell'art. 1, co. 83, della legge 28.12.1995, n. 549.

Il Comitato ha avuto modo di esaminare lo schema di D.P.C.M. predisposto dal Ministro dei lavori pubblici in data 18.8.1996 e inoltrato per il concerto agli altri ministri. Il testo evidenzia una serie di gravi incongruenze che denotano, innanzitutto, l'assenza di una azione coerente con il disegno riformatore della legge 36/94.

Occorre quindi riconsiderare, sia pure in sintesi, il quadro normativo.

La legge 36 dedica un capitolo importante, anzi fondamentale, ai problemi idrici nel mezzogiorno, laddove riporta (art. 17) alla competenza dello Stato la programmazione e la gestione relative al grande trasporto di acqua. L'art. 6 della legge n. 183 del 2.5.1976 aveva infatti spezzato competenze e proprietà delle grandi adduttrici di acqua che nel mezzogiorno formano, ormai, un vero e proprio sistema fluviale artificiale.

Il "sistema" è così rimasto allo sbando, privo di linea e soprattutto di un autentico progetto di completamento, gestione e manutenzione industriale.

La legge n. 36/94 definisce opportunamente il quadro stabilendo, in sintesi, che:

- A) la competenza del grande trasporto d'acqua è dello Stato. Tale competenza esprime un significato morale ed economico, essendo volta a pareggiare le condizioni di accesso dei cittadini ad un bene primario quale è l'acqua;
- B) l'azione dello Stato si esplica mediante un preliminare accordo di programma con le regioni interessate (quelle che "danno" acqua e quelle che la "ricevono");
- C) occorre distinguere il "grande trasporto" (necessario per pareggiare le condizioni dei cittadini) dal "servizio idrico integrato" che ricomprende le opere ed i servizi necessari per distribuire, smaltire e depurare l'acqua: se il primo servizio richiede strutturalmente un intervento, anche economico, dello Stato, il secondo deve essere pagato dall'utenza sulla base del nuovo sistema tariffario che prevede la copertura di tutti i costi e l'equa remunerazione del capitale investito.

Queste precisazioni (dettate dalla necessità di capire il problema e di inquadrarlo nell'ottica della riforma) consentono ora di individuare le linee di concreti e urgenti interventi:

1. appare necessario che il Ministro dei lavori pubblici ponga mano all'accordo di programma con le regioni interessate in modo da avere un quadro di riferimento per la gestione della risorsa e delle opere necessarie ad assicurare il grande trasporto d'acqua;
2. in questo contesto sembra urgente pervenire rapidamente ad una gestione industriale delle infrastrutture idriche esistenti ed agli eventuali completamenti che si rendessero necessari. E' allora il caso di ricordare che la legge n. 36 offre al Ministro dei lavori pubblici un potere d'iniziativa diretta: convocare le regioni per un accordo di programma e, in caso di inerzia delle stesse, procedere direttamente con la predisposizione di una convenzione per l'affidamento della gestione industriale;
3. occorrerebbe quindi individuare uno o più soggetti capaci di gestire imprenditorialmente il grande trasporto d'acqua; è un tema che non riguarda soltanto l'EAAP ma anche altre infrastrutture ed aree.

## **6.5 Gli oneri di urbanizzazione**

Problema non marginale è quello dei rapporti tra tariffa del servizio idrico integrato e pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti, ai fini delle concessioni edilizie, dalla legge 28.1.1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Ed in effetti, se non si vuole che l'utente paghi due volte il servizio (almeno per quanto riguarda gli investimenti), sarebbe opportuno pervenire ad una modifica dell'art. 5 della stessa legge n. 10, per espungere esplicitamente dalle tabelle parametriche ivi previste la quota afferente alle opere di urbanizzazione connesse al servizio stesso.

## **6.6 I poteri sostitutivi**

Abbiamo visto in precedenza quanto pesino sull'attuazione della riforma i ritardi delle Regioni; ci sia consentito ora rilevare come la macchinosità delle previsioni dell'art. 19 in tema di poteri sostitutivi renda molto aleatorio qualsiasi buon proposito. Molto più efficace sarebbe una norma che stabilisse un

sistema automatico di sostituzione operativa: ad es. potrebbe direttamente prevedersi che, qualora le Regioni, nel termine legislativamente previsto, non provvedano a costituire gli ambiti territoriali ottimali, essi si identificano con la Provincia che provvede all'immediata convocazione dell'assemblea degli enti interessati (correttivi potrebbero essere l'accorpamento di Province limitrofe nel caso in cui una o più di esse non raggiungano i 250 mila abitanti).

### **6.7 I vari usi delle acque**

I problemi posti dal capo IV della legge n. 36 (ferme restando le statuizioni recate dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 28 da porsi in relazione all'art. 1, che attribuisce a tutte le acque carattere pubblico) andrebbero ripensati per intero in funzione di un effettivo coordinamento fra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti -nella materia delle acque- sul territorio, in funzione dei rispettivi ruoli che essi sono chiamati a svolgere.

E' evidente che la sede naturale per tale coordinamento è il piano di bacino quale delineato dall'art. 17 della citata legge n. 183/89 (v. in particolare co. 3, lett. p, q ed r), ma purtroppo la lentezza delle procedure ha fatto sì che nessun piano risulti approvato.

E pertanto qualora le previsioni derivanti dai dati in possesso del Ministro dei lavori pubblici lasciassero poche speranze in ordine ad una rapida conclusione dell'opera di pianificazione, potrebbe valutarsi l'opportunità di provvedere con la normativa di cui al precedente punto 6.3.

### **6.8 Le norme di chiusura**

Nessun intervento correttivo appare invece necessario per l'art. 32 (già peraltro modificato), che rappresenta in buona sostanza una norma di chiusura del sistema, ma anche un valido strumento chiarificatore in mano al Governo, e quindi deve sottolinearsi che la mancata adozione dei regolamenti ivi previsti, che -si ricorda- devono individuare "gli atti normativi incompatibili" con la legge n. 36, lascia francamente sconcertati. Infatti, anche se non può condividersi la

tesi, prima da qualcuno in sede ufficiale (v. circolare 12.1.1995, n. TB/83) sostenuta, che tale inadempimento impedirebbe alle disposizioni della legge stessa di spiegare il loro effetto nelle parti che abrogano o modificano norme precedenti, è certo che -ove l'abrogazione o la modifica non sia diretta ed esplicita- possono nascere perplessità nell'azione amministrativa e controversie di vario genere, di cui il nostro delicato settore non avrebbe di sicuro bisogno. Deve tuttavia rilevarsi che sembra in corso di emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici una circolare che, partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 259/96 in tema di pubblicità delle acque, chiarisce i termini e la portata dei regolamenti previsti dall'art. 32 e ne preannuncia finalmente l'inizio della redazione.

## **6.9 Le acque reflue urbane**

Si è lasciato per ultimo il problema del trattamento delle acque reflue urbane, perché i ritardi concernenti l'attuazione della direttiva comunitaria 271/91 rischiano di compromettere non solo l'intero sistema di salvaguardia ambientale ma anche la stessa riforma dei servizi idrici, per cui tale aspetto deve costituire punto essenziale di riferimento.

Infatti l'articolo 7 della legge n.36/94 prevede la predisposizione mediante decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della conferenza permanente Stato-Regioni, del programma nazionale di attuazione della direttiva comunitaria 271/91 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché un altro decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con gli stessi Ministri precedentemente indicati, con il quale si provvede all'attuazione di tale direttiva.

Si tratta di provvedimenti di importanza fondamentale per l'attuazione della legge n. 36 che, appunto prevedendo la gestione del ciclo integrato, fa sì che il trattamento delle acque reflue urbane sia parte costitutiva del servizio; parte non certamente secondaria, dati anche i livelli di arretratezza o di inefficienza del segmento di servizio.

L'assunzione della direttiva nell'ordinamento, la definizione delle aree sensibili ed il conseguente piano di investimenti propongono importanti questioni.

1. Quanto al primo punto si segnala l'esigenza di armonizzare al più presto la legislazione italiana con la direttiva; infatti le norme italiane in materia di risanamento delle acque hanno un'impostazione idonea per contenere e controllare l'inquinamento degli insediamenti produttivi (i cui impianti possono scaricare in acque superficiali o in pubblica fognatura), ma risultano del tutto anomale nel contesto europeo per la verifica della funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Le analisi storiche e l'exkursus normativo italiano evidenziano chiaramente un notevole divario tra la nostra legislazione e la direttiva europea proprio nell'individuazione delle modalità e dei metodi di controllo per gli impianti pubblici.
2. Per quanto concerne le aree sensibili, la direttiva CEE 271/91 è stata seguita da quella sui nitrati da fonti agricole (676/91) che ha individuato le "aree vulnerabili": infatti l'apporto dei nitrati nelle acque deve essere valutato come sommatoria tra quello immesso dal trattamento delle acque reflue e quello prodotto da fonti agricole. Tale situazione deve essere adeguatamente valutata da chi individuerà le aree sensibili onde evitare che si realizzino impianti di trattamento spinto con denitrificazione senza conseguire un risultato percettibile nel corpo recettore, in quanto l'abbattimento non risulta significativo rispetto al consistente apporto agricolo.
3. Per quanto attiene al piano delle opere, recenti studi hanno valutato in oltre 50.000 miliardi di lire gli investimenti necessari da realizzare entro il 2005, con un costo che varia dalle 500 alle 700 lire al mc. Considerato che tale costo è stato individuato come media nazionale, significa che in molte aree poco infrastrutturate gli utenti si potrebbero trovare a dover sopportare oneri aggiuntivi di oltre 1000-1400 lire/mc solo per la realizzazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione. Poiché tale costo sommato agli oneri per le infrastrutture acquedottistiche ed ai costi di gestione potrebbe superare il massimo livello sostenibile dall'utenza, dovranno essere valutate con estrema cautela tutte le componenti che concorrono alla determinazione dei costi per evitare che in alcune aree non si dia attuazione alla direttiva o che l'utenza contesti le imposizioni tariffarie in quanto troppo onerose.

\*\*\*

Al termine della presente relazione il Comitato, sia per l'intrinseca vastità e complessità delle problematiche, sia per le difficoltà oggettive e soggettive ancora esistenti, prospetta l'opportunità che -nei tempi e nei modi che il Parlamento riterrà opportuni- si faccia luogo ad un'audizione nella quale si possano fornire i necessari chiarimenti integrativi ed eventuali aggiornamenti.

27 Novembre 1996

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATI**

1. Prima Comunicazione al Parlamento (Aprile 1995).
2. Seconda Comunicazione al Parlamento (Dicembre 1995).
3. D.M. 1.8.1996 di approvazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento (G.U. n° 243 dell'1.8.1996).
4. Risoluzione dell'VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati 29.6.1995.
5. Ordine del giorno dell'VIII Commissione permanente del Senato 12.10.1995.
6. Indagine conoscitiva sui servizi idrici. Scheda di rilevamento dei dati presso i Comuni 10.10.1995.

PAGINA BIANCA



## *Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche*

### COMUNICAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.1.1994 n° 36 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE.

La presente comunicazione ha lo scopo di fornire al Parlamento elementi e considerazioni sull'attuazione della legge n. 36/94 ad un anno dalla sua approvazione, anche se non si tratta di un adempimento di carattere obbligatorio, in quanto l'art. 22, lett. g, potrà avere applicazione soltanto a seguito dell'effettiva compilazione dei quadri conoscitivi a cura dell'Osservatorio sui servizi idrici non ancora costituito. Va inoltre detto che il processo di applicazione della legge si è messo in moto con un ritardo che è dipeso soprattutto da fatti ed avvenimenti estranei alla complessità, pur notevole, della impostazione della nuova disciplina sulle risorse idriche. Le elezioni politiche del 27 marzo del 1994, la formazione del Governo, l'avvio dell'attività ministeriale, la crisi e la nascita del nuovo Governo e, da ultimo, le elezioni regionali, sono eventi che hanno fortemente influito sui tempi di attuazione degli adempimenti che la legge 36 riserva allo Stato (All. 1) e alle Regioni.

Lo stesso Comitato ha potuto iniziare la propria attività soltanto da pochi mesi: esso, infatti, si è insediato il 21 dicembre scorso e questo spiega l'inadempimento di cui al punto L dell'all. 1. Ciò nonostante, il Comitato ha subito avviato una serie di iniziative dirette essenzialmente a diffondere i contenuti della disciplina, a sensibilizzare gli operatori sia pubblici che privati chiamati ad interpretare ruoli importanti e decisivi ai fini del decollo e dell'affermazione del nuovo corso riguardante il sistema integrato del servizio idrico, il modo di essere e di agire delle autorità locali, e, da ultimo ma non meno importante, la nascita dell'industria dell'acqua.

La prima riflessione è connessa alla stessa natura e funzione del Comitato (All. 2). È evidente che il Comitato si collega oggi, in modo positivo e costruttivo, al movimento culturale in base al quale stanno nascendo le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Non vi è alcun dubbio che il Comitato ha in sé le potenzialità e le motivazioni giuridico-formali per svolgere le funzioni che si intendono attribuire alle istituende autorità. Il compito del Comitato è più arduo ma per questo non meno stimolante, in quanto i tradizionali settori dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sono

di "esclusiva" competenza dei Comuni e delle Province, hanno, cioè, una valenza locale da sempre riconosciuta e formalmente consacrata nella fondamentale legge sull'ordinamento delle autonomie locali. Il Comitato è per questo chiamato a svolgere attività e compiti di stimolo, di equilibrio e di sensibilizzazione, per far crescere anche in termini di aggregazione le autonomie locali nel senso di renderle più dinamiche e più consapevoli nel ruolo di organizzazione del servizio stesso. La legislazione vigente affida ad esse l'importante compito di conseguire gli obiettivi della concorrenza e della qualità del servizio idrico.

Le scelte politiche delle forme di gestione del servizio debbono essere effettuate avendo riguardo ai principi, sanciti dalla legge n. 36, dell'efficienza, economicità ed efficacia del servizio: tali principi ruotano attorno all'asse principale dell'entità della tariffa che il gestore dovrà applicare ai cittadini. Il rafforzamento delle autonomie locali passa anche tramite l'attivazione servizi pubblici locali di qualità da erogare in condizione di economicità e redditività.

Il Comitato ha ritenuto, infatti, di organizzare e tenere audizioni ad hoc con le organizzazioni degli imprenditori, degli utenti e con le Regioni. Dal dibattito e dai colloqui, che si sono rivelati molto intensi e ricchi di spunti e suggerimenti, è stato possibile tracciare un primo quadro di elementi conoscitivi che si sottopongono all'attenzione del Parlamento (All. 3 e 4). Ha agito da sfondo delle riflessioni effettuate negli incontri avuti il dibattito parlamentare, tuttora in corso, sulla istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Anche il dibattito parlamentare sulla riforma della legge-quadro sugli appalti dei lavori pubblici e sugli schemi dei due decreti legislativi riguardanti gli appalti dei "settori esclusi" e dei servizi ha rafforzato e chiarito ulteriormente la cornice giuridica entro cui si situa la parte della disciplina attinente l'affidamento in concessione del servizio idrico. Altre riflessioni sono state ricavate dal dibattito a livello pubblico e parlamentare in ordine alla trasformazione delle aziende municipalizzate ed alla possibilità di gestione extra-territoriale delle stesse una volta trasformate in società di capitale.

È questo, dunque, il "terreno" di carattere politico, culturale, e parlamentare

entro cui il Comitato ha mosso i suoi primi, ma intensi e decisivi passi.

Il Comitato è istituzionalmente chiamato a collaborare con i Ministeri, le Regioni, i Comuni e le Province al fine di perseguire gli obiettivi della legge n. 36 ed in particolare a garantire la promozione della concorrenza e l'efficienza del servizio pubblico costituito dal servizio idrico integrato.

È evidente che il Comitato, per poter svolgere i propri compiti ha bisogno al pari delle altre autorità, che si verifichino condizioni di autonomia organizzativa e finanziaria, anche perché la struttura logistica e di supporto del Ministero dei Lavori Pubblici non è confacente ed adeguata al ruolo al quale è chiamato il Comitato.

Si coglie l'occasione per richiamare altresì l'attenzione del Parlamento sull'azione avviata dal Governo, con il decreto-legge n. 79/1995 sugli scarichi che recapitano in pubbliche fognature.

In tale provvedimento, dopo l'abolizione del Comitato interministeriale dei prezzi, si attribuisce al CIPE il potere di determinazione tariffaria, sia pure limitatamente al servizio di fognatura e depurazione.

Oltre a rompere l'unitarietà e l'equilibrio tariffario, l'intervento del CIPE introduce elementi che spostano la valutazione della metodologia di formazione della tariffa, che non è né può diventare una sorta di prezzo amministrato, ma è e deve rimanere un corrispettivo del servizio, la cui entità dipende dalla qualità e dall'efficienza del servizio stesso.

Analoga preoccupazione genera l'intervento del medesimo organo su richiesta del Ministero dell'Industria, in ordine agli aumenti delle tariffe del servizio idrico, sia pure in via provvisoria, poiché v'è il concreto pericolo che in tal modo si possa pregiudicare la messa a regime del nuovo sistema introdotto dalla legge n. 36.

Un altro argomento che si prospetta riguarda le gare in corso per l'affidamento di alcuni segmenti del servizio idrico. Pur sapendo della crisi attuale del settore impiantistico e di gestione, il Comitato fa presente che le gare attuali rompono l'unitarietà del servizio frammentandolo ulteriormente (All. 5).

A questo proposito il Comitato sta procedendo a definire una base uniforme per

l'espletamento delle gare, la quale dovrebbe anticipare le linee della riforma della legge n. 36.

Sono queste le principali considerazioni che il Comitato ha voluto anticipare al Parlamento nella convinzione che esse possano, da un lato, aiutare a comprendere l'attuale stato di attuazione e, dall'altro, ad innescare un dibattito parlamentare diretto a rafforzare e migliorare anche sul piano legislativo il ruolo del Comitato che è chiamato ad agire, tra l'altro, quale strumento di sensibilizzazione delle autorità locali e regionali.

Roma, li 30 aprile 1995

## COMUNICAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.1.1994 n° 36

1 - Questo Comitato ritenne, con rapporto in data 14.4.1995, di dover formulare apposite comunicazioni sullo stato di attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore (all. 1).

Nelle intenzioni del Comitato detto rapporto avrebbe dovuto costituire un'anticipazione della più ampia ed esauritiva relazione che esso è chiamato a redigere ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera g, della stessa legge n. 36, relazione che purtroppo si sta affrontando con difficoltà per i motivi che saranno chiariti al successivo punto 9.

La situazione allora descritta è in rapida evoluzione sia per una maggiore sollecitudine delle Regioni ad affrontare i problemi attuativi (anche se ancora la sola Toscana ha formalmente approvato la legge per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e per gli adempimenti connessi, quasi tutte hanno messo a punto adeguate proposte) sia per un fervore di iniziative da parte degli operatori pubblici e privati, ma anche degli stessi partiti politici (si moltiplicano infatti convegni, incontri seminari in tutta Italia volti a chiarire posizioni, aspetti tecnici e giuridici, problemi applicativi ecc., ma anche a riaffermare la volontà di dare attuazione alla grande riforma del settore dell'acqua, attraverso l'industrializzazione, come è fatto palese dell'ordine del giorno (all. 2) votato all'unanimità nel Convegno di Genova il 17 novembre 1995).

Per contro, nonostante gli impegni anche formalmente assunti come si vedrà ai successivi punti 7 e 8, è totalmente assente un'azione del Governo centrale, che anzi, attraverso iniziative inopportune, sembra proclive a turbare il positivo processo in atto piuttosto che ad assecondarlo.

2 - Ed invero l'unico adempimento a livello nazionale è stata la proposta di metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento (all. 3) inviata da questo Comitato al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 36.

Si deve al riguardo sottolineare che, nonostante le difficoltà in cui si trova ad operare il Comitato, per le carenze di personale e di dotazioni tecniche, già poste in luce nel rapporto suindicato e al momento rimaste immutate, la proposta è stata formulata nel termine legislativamente previsto del 31 luglio 1995 e contiene tutti gli elementi atti ad una corretta applicazione del principio del price-cap, conformemente ai più moderni indirizzi di politica economica, e a favorire l'industrializzazione del settore, attraverso una riconversione dei processi di gestione in funzione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalla legge.

La proposta è peraltro stato oggetto di approfondimento in fase di preparazione con continue consultazioni con soggetti pubblici e privati interessati. Lo sarà anche in funzione di eventuali aggiustamenti e revisioni (sempre possibili a causa del campione utilizzato per la messa a punto del sistema econometrico-statistico su cui si fonda) e sarà oggetto di accurato monitoraggio al momento delle sue prime applicazioni, che peraltro subiscono pesanti ritardi, anche a causa dell'atteggiamento dilatorio del Ministro dei lavori pubblici cui compete l'adozione del provvedimento finale, ma per questo si rinvia al punto 9.

3 - Ritenendo che fosse prioritario attivare un confronto costruttivo con le Regioni ai fini di una sollecita e corretta attuazione della riforma, il Comitato ha promosso incontri con esse sia a livello politico sia a livello tecnico, incontri nei quali si sono affrontati i più rilevanti problemi sul tappeto.

Si è inoltre considerata l'opportunità di un contatto più diretto da realizzarsi con la presenza fisica di componenti del Comitato nei singoli capoluoghi di regione, al fine di dare un apporto collaborativo, anche in funzione delle esperienze nel frattempo maturate, ai fini delle elaborazioni legislative e regolamentari (ad es. convenzione-tipo), ma soprattutto per meglio seguire l'evolversi delle singole situazioni, al di là dei mezzi burocratici spesso fonte di equivoci e di incomprensioni.

In tal senso si è provveduto con la designazione di uno o più membri per ciascuna Regione (all. 4) e in quasi tutte sono già stati stabiliti i conseguenti contatti personali.

4 - Nel contempo, ed in attesa della costituzione dell'Osservatorio previsto dall'art. 22 della legge che come si vedrà al punto 9 è di là da venire, si è provveduto ad un rilevamento, tramite apposita scheda riepilogativa dei dati più significativi relativi ai singoli servizi idrici (all. 5), presso tutti i Comuni.

A conferma del grande interesse che anche presso le realtà locali suscitano le prospettive della riforma del settore, l'iniziativa è pienamente riuscita, con un ragguardevole numero di risposte pervenute; (circa 2000 ad oggi), e consentirà al Comitato di avere a disposizione, una volta elaborate informaticamente le schede, una serie di elementi di valutazione, quantomeno quantitativi, fondamentali per le successive determinazioni.

5 - Non può inoltre sottacersi che, anche dopo la formulazione della proposta per il metodo normalizzato, sono continuati i contatti con gli operatori e gli altri soggetti interessati su iniziativa dei medesimi ma anche del Comitato, contatti che hanno consentito di meglio approfondire e chiarire le singole posizioni, spesso mosse da valutazioni critiche ma tutte formulate con spirito costruttivo.

Nell'ambito di questi contatti sono peraltro emerse alcune preoccupazioni che, recepite dal Comitato, lo hanno indotto ad indirizzare al Presidente del Consiglio dei Ministri due lettere volte la prima (all. 6) a sollecitarlo a porre in essere idonei provvedimenti per evitare che la diffusa tendenza degli enti locali ad appaltare il servizio idrico con le vecchie formule, in pendenza dell'attuazione delle procedure previste dalla legge n. 36, potesse pregiudicarla sia pure di fatto e l'altra (all. 7) a scongiurare che il settore dell'acqua potesse essere oggetto di esercitazioni fiscali che avrebbero potuto alterare i sistemi e gli equilibri tariffari, ma soprattutto minare alla base il processo di industrializzazione verso il quale tutti gli sforzi debbono convergere.

6 - Il Comitato ha poi avviato, in seguito ad appositi inviti, una serie di incontri con le autorità di diversi Paesi europei nonché con le organizzazioni internazionali preposte al settore di competenza. Essi hanno consentito di avere diretti elementi di valutazione sia in relazione al dispiegarsi dell'attività normativa in sede comunitaria e nazionale, sia all'evoluzione dei sistemi di gestione e delle connesse tecnologie, sia infine alle prospettive che, a livello internazionale, si aprono in relazione ai grossi processi di trasformazione fisica dell'ambiente in più parti del pianeta in atto.

7 - Il Comitato è stato invitato dalla Commissione VIII della Camera dei deputati a riferire sullo stato di attuazione della legge n. 36, il che è puntualmente avvenuto il 29.6.1995.

Al termine dell'audizione, la Commissione con circostanziata risoluzione votata all'unanimità ed accettata dal Governo (all. 8) ha ritenuto di dover impegnare il Governo stesso a dare immediato corso agli adempimenti di propria competenza ed attivarsi per consentire al Comitato di svolgere i propri fondamentali compiti con il supporto delle strutture e delle dotazioni previste dalla legge.

8 - A tale risoluzione ha fatto eco il Senato che, in sede di discussione della finanziaria 1995 presso la Commissione VIII, ha approvato il 12.10.1995 un ordine del giorno (all. 9), accolto dal Governo, per aumentare la dotazione finanziaria del cap. 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, concernente il funzionamento del Comitato.

9 - A questa serie di iniziative, proposte, impegni non ha fatto riscontro, a livello governativo, il benchè minimo segno di una volontà politica intesa ad assecondare una riforma di vitale importanza per il Paese e, ben si può dire, per tutti i cittadini.

Prova ne sia che a oltre quattro mesi dalla consegna del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento e a quasi sei dalla risoluzione di cui al punto 7, il Ministro dei lavori pubblici non ha adottato alcun provvedimento, trasmettendo la proposta prima ad una sola Autorità di bacino, successivamente alle altre e inspiegabilmente con grande ritardo alla Conferenza permanente Stato-Regioni, presso la quale ancora ovviamente non c'è stato alcun esame.

Rimangono così inadempiti tutti gli obblighi che la legge n. 36 commetteva al Governo, tra i quali oltre alla già menzionata tariffa di riferimento, spiccano quelli previsti dagli artt. 4, 5, 6, 10, e 17, tutti posti in rilievo nel rapporto richiamato al punto 1.

La situazione è peraltro aggravata dalla circostanza che la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica ha di fatto bocciato con il provvedimento 20.10.95 n° 18218-P5-7.519- (all. 10) la costituzione, legislativamente prevista, della Segreteria Tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici, rinviandola al momento della riorganizzazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Questo atto di particolare gravità (significativo peraltro della volontà del Governo di non attribuire il giusto rilievo all'attuazione della legge n. 36, ma anche di disattendere gli impegni presi in sede parlamentare) crea difficoltà, tra l'altro, al Comitato per la predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, la quale, per espressa statuizione dell'art. 22, comma 3, lettera g, è basata proprio sui quadri conoscitivi di sintesi approntati dall'Osservatorio.

10 - D'altro canto, alcune iniziative assunte di recente dal Ministro dei lavori pubblici fanno sorgere il dubbio che il Governo abbia l'intenzione di aprire fronti paralleli ma in buona sostanza contrastanti con i fini della riforma.

In primo luogo l'annuncio di una "tassa sull'acqua" (rectius: quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione da applicare agli utenti non allacciati), configura un meccanismo alternativo a quello definito dall'art. 13 della legge 36/94.

In secondo luogo, la costituzione presso lo stesso Ministero dei lavori pubblici di una Commissione che ha il compito, tra l'altro di studiare modifiche alla legge n. 36; anche se a tale iniziativa fosse sottesa l'intenzione di eliminare alcuni nodi procedurali, l'effetto di eventuali proposte modificative sarebbe quantomeno quello di creare sconcerto e perplessità nell'attività degli operatori pubblici e privati, a partire dalle Regioni che, come si diceva all'inizio, si stanno finalmente attivando.

Del resto, non può non definirsi temerario un tal genere di iniziative, non soltanto perchè, come è dimostrato dall'esperienza politico-legislativa vissuta drammaticamente in altri settori, anche le migliori modifiche alle procedure in corso d'attuazione arrecano sempre e comunque confusione e ritardi, ma soprattutto perchè se le procedure che si intendono modificare non sono state ancora in concreto verificate si rischia di realizzare un rimedio non sufficientemente meditato e peggiore del presunto male.

Resta il fatto che la mancanza di volontà politica a livello centrale unita ad una buona dose di improvvisazione sono il principale ostacolo ad una rapida e positiva attuazione della legge n. 36.

11 - Si confida che il quadro sopra delineato possa costituire per il Parlamento la base per una compiuta valutazione della situazione e si fa riserva di presentare, non appena sarà possibile, una relazione più dettagliata con riferimento sia agli approfondimenti tecnici e giuridici della complessa problematica di settore sia ai rilevamenti in atto effettuati direttamente da parte del Comitato, in assenza dell'Osservatorio, di dati ed elementi sulla situazione generale e sui provvedimenti in corso d'adozione a livello regionale e locale.

Dicembre 1995

n° 10 Allegati

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI****DECRETO 1° agosto 1996.**

Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

D'intesa con il Ministro dell'ambiente:

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto, tra l'altro, il capo II della stessa legge che disciplina l'organizzazione, le forme e le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

Visto, in particolare, l'art. 13 della citata legge che, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, dispone che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabori un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato, altresì, che:

la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che per le successive determinazioni della tariffa stessa si terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

la tariffa è determinata dagli enti locali ed è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 36/1994, sono stati, tra l'altro, fissati:

i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 36 del 1994, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la proposta 31 luglio 1995 del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996;

Visti i pareri espressi dalle autorità di bacino di rilievo nazionale con deliberazioni dei comitati istituzionali rispettivamente in data 23 gennaio 1996 per l'Autorità di bacino del Tevere, in data 29 gennaio 1996 per le Autorità di bacino dell'Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione, dell'Arno, dell'Adige, del Liri-Garigliano-Volturno ed in data 5 febbraio 1996 per l'Autorità di bacino del Po;

Considerato che, in vista dell'esame della proposta di metodo tariffario da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Piemonte, quale capofila delle regioni e delle province autonome, ha espresso osservazioni e proposto emendamenti con nota 23 aprile 1996, n. 378, in ordine alla predetta proposta;

Considerato che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con delibera del 3 luglio 1996, ha ritenuto di dover esprimere le proprie valutazioni sulle proposte di modifica ed integrazioni contenute nei pareri sopra descritti e di suggerire ulteriori perfezionamenti al metodo a suo tempo presentato;

Viste le osservazioni, formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 238 reso nell'adunanza dell'assemblea generale del 19 luglio 1996, parzialmente recepite in sede di riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa con il Ministro dell'ambiente espressa con nota 31 luglio 1996, prot. n. GAB/96/11451;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 1° agosto 1996;

Ritenuto che la proposta di metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato elaborata dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche possa essere approvata con le modifiche ed integrazioni di cui al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 1996;

Decreta:

*Articolo unico*

È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996  
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 79

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

ALLEGATO

## METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

### Articolo 1 - Tariffa di riferimento

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione.

La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica e al livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni.

La tariffa di riferimento è così costituita:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

- $T_n$  è la tariffa all'anno corrente
- $C$  è la componente dei costi operativi
- $A$  è la componente del costo di ammortamento
- $R$  è la componente per la remunerazione del capitale investito
- $\Pi$  è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente
- $K$  è il "limite di prezzo"

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi ( $C$ ), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6.

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale ( $T_1$ ) è effettuato assumendo come tariffa all'anno zero ( $T_0$ ) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione.

#### *Articolo 2 - Campo di applicazione*

Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5.1.1994 n. 36.

Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo.

#### *Articolo 3 - Composizione della tariffa di riferimento*

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo 9.4.1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dall'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati.

##### *3.1 - Costi operativi*

Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:

- 3.6 - Costi per materia di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
- 3.7 - Costi per servizi
- 3.8 - Costi per godimento di beni di terzi
- 3.9 - Costo del personale
- 3.11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 3.12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.
- 3.13 - Altri accantonamenti
- 3.14 - Oneri diversi di gestione.

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

La componente modellata dei costi operativi è articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo:

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

## a) SERVIZIO ACQUE POTABILI

$$COAP = L1 \cdot (VE)^{0,67} \cdot (L)^{0,32} \cdot (IT)^{0,1} \cdot e^{\left(0,2 \frac{U_{dm}}{U_{tt}}\right)} + EE + AA$$

dove:

- COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno)
- VE = Volume erogato (migliaia di m<sup>3</sup>/anno)
- L = Lunghezza rete (km)
- U<sub>dm</sub> = Utenti domestici con contatore del diametro minimo
- U<sub>tt</sub> = Utenti totali
- EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)
- AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno)
- IT = indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

$$IT = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \times Cu_i) + V_{nt} \times 0,01}{\sum_{i=1}^N V_i + V_{nt}}$$

dove:

- V<sub>i</sub> = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza
- Cu<sub>i</sub> = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo.
- N = Numero impianti gestiti.
- V<sub>nt</sub> = Volume non sottoposto a trattamento

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto idrico va individuato nelle seguenti tabelle, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

| Tipo di trattamento      |      | Coefficienti di costo unitario                    |            |             |       |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
|                          |      | Classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno) |            |             |       |
| Da sorgente, da falda <1 |      | >=1 - <5                                          | >=5 - <10  | >=10 - <25  | >=25  |
| sotterranea              |      |                                                   |            |             |       |
| Disinfezione             | 0.85 | 0.36                                              | 0.23       | 0.17        | 0.13  |
| Trattamento A1 (*)       | 1.28 | 0.97                                              | 0.84       | 0.76        | 0.71  |
| Trattamento A2 (*)       | 2.01 | 1.39                                              | 1.01       | 0.97        | 0.93  |
| Trattamento A3 (*)       | 4.02 | 2.78                                              | 2.01       | 1.95        | 1.87  |
| Da lago artificiale <5   |      | >=5 - <25                                         | >=25 - <50 | >=50 - <100 | >=100 |
| naturale, da fiume       |      |                                                   |            |             |       |
| Disinfezione             | 0.45 | 0.18                                              | 0.11       | 0.08        | 0.05  |
| Trattamento A1 (*)       | 2.45 | 1.33                                              | 1.00       | 0.83        | 0.61  |
| Trattamento A2 (*)       | 3.90 | 1.90                                              | 1.34       | 1.07        | 0.72  |
| Trattamento A3 (*)       | 4.83 | 2.35                                              | 1.66       | 1.33        | 0.90  |

(\*) (Vedi classificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n.515.)

La fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingrosso sono stabiliti dall'Ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento.

#### b) SERVIZIO FOGNATURE

$$COFO = 0,15 \cdot (Lf)^{0,4} \cdot (Ab)^{0,6} + EE$$

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno)

Lf = Lunghezza rete fognaria (Km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

## c) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

$$COTR = \left( \sum_{i=1}^n \alpha \cdot (Ct)^{\beta} \cdot A \cdot F \right)$$

- COTR* = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)  
*Ct* = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)  
*n* = Numero Impianti  
*α* = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)  
*β* = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella)  
*A* = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque (da tabella)  
*F* = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella)

| Classi di Impianto                                         | <i>α</i> | <i>β</i> |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD               | 0.35     | 0.90     |
| Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD ≅ 15.000 a.e.. | 0.40     | 0.95     |
| Piccoli impianti: fino a 300 Kg/giorno di COD ≅ 2500 a.e   | 0.45     | 1.00     |

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento

|                              | <i>A</i> |
|------------------------------|----------|
| Solo sedimentazione primaria | 0.42     |
| Secondario massa sospesa     | 1        |
| Secondario massa adesa       | 0.57     |

In presenza di trattamento terziario il coefficiente *A* va moltiplicato per 1,4

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento

|                                                          | <i>F</i> |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto | 1        |
| Digestione anaerobica                                    | 1.35     |
| Disidratazione senza digestione anaerobica               | 1.35     |
| Digestione anaerobica con disidratazione                 | 1.70     |
| Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento      | 2.0      |
| Disidratazione, essiccamento                             | 1.75     |
| Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento     | 2.1      |
| Disidratazione, incenerimento                            | 1.8      |

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto.

### *3.2 - Ammortamenti e accantonamenti (A)*

Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazioni del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:

B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11, comma 3 della legge 36/94. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

### *3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t)*

La misura della remunerazione sul capitale investito è data da:

$$\frac{\text{Reddito operativo}}{\text{Capitale investito}}$$

dove:

Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali).

Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda nell'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione per la quale è costituita.

Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale. Indicati con:

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

- $V_0$  = Valore del capitale investito al tempo 0  
 $V_1$  = Valore del capitale investito al tempo 1  
 $I_1$  = Investimenti effettuati al tempo 1  
 $A_1$  = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1  
 $t$  = tasso di ritorno sul capitale investito  
 $R$  = remunerazione sul capitale investito

e quindi:

$$\text{Il Capitale investito al tempo 1} = V_0 + (I_1 - A_1) / 2 = (V_0 + V_1) / 2$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo 1} = [(V_0 + V_1) / 2] \cdot t = R$$

Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Il piano finanziario di cui all'articolo 11 della legge n. 36/94 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito.

Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d'acqua, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata.

#### *Articolo 4 - Applicazione del metodo tariffario*

L'Ambito approva il piano finanziario e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi:

- a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) il piano finanziario degli investimenti;
- d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricorso eventuale all'acquisto da terzi;
- e) la individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualità delle risorse da utilizzare;
- f) il modello gestionale e organizzativo;
- g) le risorse finanziarie necessarie;

In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per il primo esercizio

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

annuale della istituzione del servizio idrico integrato, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa articolazione tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni:

1. La componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico-finanziario di cui al 3° comma dell'articolo 11 della legge; qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria per i costi operativi superiore di oltre il 30% a quella prevista dalla formulazione dell'articolo 3.1 della presente normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.
2. Le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario.

La tariffa reale media, calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non può superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo".

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed è riferita al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito è aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei valori massimi previsti dalle leggi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 36, per le quantità non applicate per la mancata effettuazione del servizio.

Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si deve fare riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico - finanziario per la nuova gestione. Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si farà ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa è stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione.

Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta.

Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non già comprese nelle spese documentate, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;
- costo dell'acqua acquistata da terzi;
- canone di concessione del servizio idrico integrato;
- oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;
- i ratei dei mutui in essere.

La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di:

- disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ambito;
- verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;
- variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

#### **Articolo 5 - Limite di prezzo "K"**

La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente, dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti:

per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato:

- per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo:  $K=25\%$
- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc:  $K=7,5\%$
- per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale:

- per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc  $K=10\%$
- per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc  $K=5\%$

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

- Per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

#### *Articolo 6 - Miglioramento dell'efficienza*

La metodologia di cui all'art. 1 prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi.

Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti:

- a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentata del 20% , la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
- b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presenti nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l' 1%, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
- c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.

#### *Articolo 7 - Articolazione tariffaria*

La tariffa da praticare in attuazione dell'art.13, comma 7, legge n. 36/1994 è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata.

In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge 5.1.1994 n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni in materia.

6-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

*Articolo 8 - Convenzione di gestione, verifiche e revisioni*

Nella convenzione per la concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi:

- 1) la tariffa media come sopra determinata;
- 2) l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio;
- 3) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento;
- 4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo;
- 5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo;
- 6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art. 4 e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonché le penali a carico del gestore inadempiente.
- 7) i rapporti economico-finanziari, nel caso di devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei nuovi investimenti anticipati dal gestore;
- 8) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.

L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
- b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
- c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6.

*Articolo 9 - Obblighi del gestore*

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico è basato su contabilità analitica

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti:
  - b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
  - b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
  - b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);
  - b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
  - b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 citata;
  - b6) i consumi elettrici annui;
  - b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
  - b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);
  - b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- c) il conto economico come sopra definito;
- d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- e) gli indici di liquidità;
- f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
  - f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
  - f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

16-10-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

*Articolo 10 - Comunicazioni al Comitato di vigilanza*

L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione; al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- 1) i programmi degli investimenti secondo l'art. 11, comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilità e la congruità in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 36/1994);
- 2) le convenzioni adottate;
- 3) gli affidamenti della gestione;
- 4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito.

L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato provvede ad emanare in proposito.

*Articolo 11 - Variazione del metodo*

Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali modifiche al metodo normalizzato, per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.

In sede di prima applicazione, il Comitato:

- entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia dal CIPE;
- entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite ai sensi della legge n. 36/94 nonché sulla base dell'esperienza risultante dalla prima applicazione del presente metodo.

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 36/94.

In considerazione della necessità di assicurare il conseguimento nel tempo di adeguati livelli di produttività e qualità del servizio idrico integrato, non solo in termini di efficienza economico-finanziaria e funzionalità del servizio, ma altresì per quanto attiene alle finalità di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale, il presente metodo normalizzato viene rivisto sulla base del recepimento - da operarsi entro sei mesi - della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

## GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL "METODO"

## a) In generale

- **Capitale investito:** il capitale preso a base della tariffa è limitato al capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio delle attività. I beni strumentali sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei fondi di ammortamento, così come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. .

## b) per il servizio di acqua potabile

- **Rete:** l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle condutture di presa o di allacciamento o di derivazione.
- **Volume erogato:** la quantità di acqua potabile consegnata all'utente, valutata in base a misura o a forfait, secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione.
- **Utente:** ogni titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.
- **Utente domestico con contatore del diametro minimo:** titolare di contratto per utente, ma con somministrazione misurata con contatore avente il diametro più piccolo tra quelli in uso presso l'esercizio in questione, sia al servizio di una sola che di più di una unità immobiliare, con esclusione delle somministrazioni con misura diversa di quella a contatore.
- **Volume trattato dall'impianto:** la quantità di acqua, misurata in migliaia di metri cubi all'anno che esce dall'impianto (di trattamento) di potabilizzazione.
- **Impianto (di trattamento) di potabilizzazione:** l'impianto, o stazione, o centrale, costituito da uno o più interventi o stadi di trattamento, attraverso il quale l'acqua greggia acquista le caratteristiche di potabilità.

## c) Per il servizio di fognatura:

- **Rete fognaria:** l'insieme delle condutture, a gravità o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane, sia con sistema separato che misto

per il trasporto delle acque di pioggia, con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprietà o dalle caditoie stradali.

c) Per il servizio di trattamento reflui:

- **Carico inquinante trattato:** la quantità di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto espressa in Domanda Chimica di Ossigeno (COD) misurata in kg/giorno.
- **Domanda chimica di Ossigeno (COD):** la quantità consumata per l'ossidazione della sostanza organica mediante dicromato di potassio, secondo il metodo ufficialmente in vigore.
- **Sedimentazione primaria:** il trattamento meccanico-fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto o di parte del contenuto di solidi sospesi.
- **Secondario a massa sospesa:** il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in fase dispersa nel liquido con idonei dispositivi di mescolamento del fango attivo.
- **Secondario a massa adesa:** il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti a contatto di un supporto fino ad elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare il liquido da trattare.
- **Spessimento:** il trattamento per la concentrazione del fango di supero.
- **Essiccazione in letto:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante evaporazione naturale.
- **Essiccamento:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero, mediante contatto con aria.
- **Digestione aerobica:** il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in presenza di aria.
- **Digestione anaerobica:** il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in assenza di aria.
- **Disidratazione:** la riduzione del quantitativo di acqua nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta.
- **Incenerimento:** combustione del fango di supero in impianti di termodistruzione.

Giovedì 29 giugno 1995

- 69 -

Commissione VIII

## ALLEGATO

## Nuovo testo della risoluzione Formenti 7-00367 (Attuazione legge n. 36 del 1994: Risorse idriche) (27.06.95)

L'VIII Commissione,

premette che:

la legge 3 gennaio 1994, n. 36, prevede un completo riassetto del settore idrico, al fine di introdurre criteri di imprenditorialità che ne rendano possibile la gestione secondo criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio, nell'interesse degli utenti;

a tal fine la legge prevede incombenze che sono poste in capo all'Amministrazione centrale dello Stato (Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente) e delle regioni, e così in particolare la legge cita:

all'articolo 2 comma 2 affida al Ministero dell'ambiente l'emanazione del Regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali del ciclo atmosferico dell'acqua, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;

all'articolo 3 prevede che le Autorità di bacino definiscano il bilancio idrico;

all'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito tra gli altri il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, che a sua volta si avvale del supporto tecnico dei servizi tecnici nazionali, della direzione generale della difesa del suolo del ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del ministero dell'ambiente, emani le direttive in materia di:

a) censimento delle risorse idriche, disciplina dell'economia idrica e protezione dall'inquinamento;

b) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse, anche con riferimento agli usi plurimi;

c) criteri ed indirizzi per il trasferimento di acqua da regione a regione;

d) metodologie per la revisione del piano generale degli acquedotti;

e) direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio;

f) criteri per la gestione del servizio idrico integrato;

g) livelli minimi del predetto servizio e criteri relativi all'approvvigionamento di acqua destinata ad usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi di congruaggio a livello di bacino per la riequilibrio tariffario;

i) regolazione dei sistemi già esistenti per il trasferimento di acque da regione a regione;

all'articolo 5, comma 2, prevede che il ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, emani il regolamento per la definizione dei criteri e del metodo di base per valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;

all'articolo 6, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, sentiti i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge emani il decreto relativo alle norme tecniche sulle modalità di impiego delle acque reflue depurate, le relative tipologie e standard, nonché le modalità per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e reti di distribuzione delle acque reflue;

Giovedì 29 giugno 1995

- 70 -

Commissione VIII

all'articolo 7, comma 1, prevede che il ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della legge emani il decreto interministeriale concernente il programma e i criteri per le reti fognarie e la depurazione delle acque reflue urbane;

all'articolo 10, comma 5, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro del tesoro, sentito il ministro dell'ambiente e le regioni interessate, emani il decreto interministeriale per il riassetto funzionale ed organizzativo dei gestori dei servizi idrici;

all'articolo 8, comma 2, fa obbligo alle regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato;

a nessuna di tali incombenze, espresse in forma di veri e propri obblighi, gli enti tenuti hanno ottemperato nei termini di legge;

peraltro il Governo, titolare del potere di sostituzione nei confronti delle regioni per gli adempimenti ricordati, non ha ritenuto di doverlo utilizzare;

all'articolo 21, allo scopo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, nonché la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe e, soprattutto, allo scopo di garantire la tutela dell'interesse degli utenti, la legge istituisce il comitato per la sorveglianza sull'uso delle risorse idriche, dotando tale comitato dei due organi: segreteria tecnica, ed osservatorio, da istituirsi a cura del ministro dei lavori pubblici;

di tutti gli obblighi sopra ricordati, nessuno è stato regolarmente e tempestivamente adempiuto dagli enti obbligati;

peraltro il ritardo nell'attuazione della riforma del servizio idrico sta determinando continui tentativi della creazione di uno « stato di fatto », mediante affidamento di spezzoni o segmenti del servizio

idrico a veri soggetti, da parte di molte amministrazioni locali;

premesso inoltre che il settore idrico è considerato dal Governo come strumento di politica per gli investimenti e per l'occupazione specie nel meridione ed in tal senso fa parte del documento economico finanziario ed è oggetto di apposito decreto-legge;

premesso che l'articolo 2 della citata legge 36 prevede la possibilità della costituzione da parte delle Regioni di appositi organi di garanzia in grado di colloquiare con il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche costruendo in tal modo un sistema adeguato all'attuazione piena della legge n. 36 che è - com'è noto - affidata al concorde e tempestivo impegno di tutti i livelli istituzionali;

considerato infine come appala di tutta evidenza la rilevanza delle funzioni affidate al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, talché appare necessario garantire al citato Comitato autonomia organizzativa e anche finanziaria;

impegna il Governo:

ai solleciti adempimenti degli obblighi di legge per i quali sono già scaduti i termini, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione;

alla sollecita costituzione degli organi di supporto del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, segreteria tecnica ed osservatorio, dando al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche autonomia di spesa all'interno dell'apposito capitolo, ai sensi della normativa vigente;

verificare lo stato e le caratteristiche degli affidamenti integrali o parziali della concessione per la gestione del servizio idrico, in particolare di quelli affidati alla società SOGESID, fino al momento in cui il concreto avvio della riforma consentirà l'assegnazione in forma corretta e nella prospettiva di maggiore utilità per il Paese;

ad una tempestiva convocazione della conferenza Stato-Regioni al fine di valutare lo stato di avanzamento nella attua-

Giovedì 29 giugno 1995

- 71 -

Commissione VIII

zione della legge 36-94 onde collocare gli investimenti nel settore all'interno degli ambiti definiti dalle regioni poiché solo all'interno dell'attività di programmazione regionale gli investimenti possono trovare la loro congruità e compatibilità economico e finanziaria; a definire in quella occasione i termini per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 19 per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo e a sostenere nella medesima sede l'opportunità che tutte le regioni istituiscano gli organi di garanzia di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge 36/94;

alla promozione in sede parlamentare della forma di cooperazione istituzionale e tecnica tra le Regioni e il Governo nazionale, possibile con l'istituzione di un'Autorità di bacino di rilievo nazionale

sui territori compresi dai bacini interessati dall'azione dell'EAAP;

al superamento dell'EAAP e dell'IR-PLI con gli opportuni ripensamenti della legge 183/89 (articoli 14 e 15) e della normativa relativa all'EAAP, la modifica delle modalità di riassetto dell'EAAP, così come regolate attualmente dal n. 5 dell'articolo 10 della legge 36/94, per impulso e sotto il controllo delle Commissioni parlamentari competenti, e in stretto collegamento con le Regioni interessate, anche per affrontare tutti i problemi della fase di transizione tra la vecchia e nuova disciplina, correggendo in tal senso l'impostazione centralistica e verticistica del decreto-legge 244/95 (in particolare l'articolo 10);

all'approvazione del programma di cui alla Direttiva comunitaria 27/91 entro il 30 settembre 1995.

PAGINA BIANCA

---

«La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1996,

invita il Governo:

a tenere nel giusto conto le esigenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici che, con l'attuale stanziamento sul capitolo 1160, riescono a stento a sopperire alle spese correnti, mentre, per la delicatezza del compito loro assegnato, necessitano di maggiori risorse finanziarie».

(0/2019/2/8-Tab.9)

MEDURI, DE CORATO, RAGNO, DE MASI

Accolto dal Governo. Approvato dalla Commissione (12 ottobre 1995)

---

PAGINA BIANCA



All. 6

*Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche*

Prot. n. 324

*Il Presidente* Roma, 10 OTT. 1995Ai Sindaci dei Comuni  
LORO SEDIe p.c. Ai Sigg. Prefetti  
LORO SEDIAi Commissari di Governo  
c/o le Regioni e c/o le Province  
Autonome di Trento e Bolzano  
LORO SEDIAi Presidenti delle  
Giunte Regionali  
LORO SEDIAl Presidente della Provincia  
Autonoma  
di TRENTO  
di BOLZANOAi Presidenti delle Province  
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine conoscitiva sui servizi idrici.

Questo Comitato, istituito dalla legge 5.1.1994 n. 36, al fine di svolgere attività di sorveglianza sui servizi idrici, intende eseguire una indagine sulla situazione dei servizi stessi sull'intero territorio nazionale, la cui conoscenza si è rivelata incompleta oltre che contraddittoria, come dimostrano le varie pubblicazioni apparse in materia negli ultimi tempi.

All'uopo è stata predisposta l'unità scheda, che, divisa in 4 sezioni, si propone lo scopo di acquisire i dati in ordine al tipo di gestione praticato, alle tariffe applicate, al servizio fornito e ai fabbisogni finanziari dei servizi.

Dette schede dovranno essere compilate sotto la responsabilità dei Comuni che sono titolari per legge dei servizi idrici. Nel caso di gestioni condotte da terzi, l'Ente dovrà acquisire da questi ultimi i dati richiesti, previa verifica e controllo della loro attendibilità in relazione alla conoscenza delle condizioni oggettive del territorio amministrato.

Le Prefetture, i Commissari di Governo, le Regioni e le Province sono pregati di fornire ai Comuni la massima collaborazione ed assistenza nella delicata operazione di rilevamento.

IL PRESIDENTE

(Avv. Walter Mazziti)

*Ministero dei Lavori Pubblici - Piazzale di Porta Pia, 1 - 00198 Roma*

Comune di .....

Provincia di .....

Abitanti .....

**1) Notizie riguardanti il tipo di gestione dei servizi idrici:**

a) Acqua potabile      b) Fognature      c) Depurazione

- ECONOMIA
- AZIENDA MUNICIPALIZZATA
- CONSORZIO
- ENTI PUBBLICI
- CONCESSIONE A TERZI
- SOCIETÀ MISTA

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Barrare la casella corrispondente al tipo di gestione

**2) Notizie riguardanti le tariffe:**

(valori medi ponderati)\*

- ACQUA POTABILE      Lire/metro cubo
- FOGNATURE      Lire/metro cubo
- DEPURAZIONE      Lire/metro cubo

\* N.B. Il valore medio ponderato corrisponde alla sommatoria dei prodotti delle singole tariffe per i corrispondenti mc. fatturati, divisa per i mc. totali

**3) Notizie riguardanti il servizio:**

- ACQUA EROGATA NELL'ANNO (MEDIAMENTE)      METRI CUBI
- POPOLAZIONE SERVITA DA ACQUEDOTTO      N.      abitanti
- POPOLAZIONE SERVITA DA FOGNATURA      N.      abitanti
- POPOLAZIONE SERVITA DA IMPIANTI EPURATIVI      N.      abitanti

**4) Notizie riguardanti i fabbisogni finanziari:**

Importo per investimenti previsti in programmi già deliberati dal Comune o dalla Regione:

- SERVIZIO POTABILE
- SERVIZIO FOGNARIO
- SERVIZIO DI DEPURAZIONE

£.

£.

£.